

Nazionalità e Apolidia

Un manuale per Parlamentari



UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees



INTER-PARLIAMENTARY
UNION

Nazionalità e Apolidia:

Un manuale per parlamentari

Ringraziamenti

Questo manuale è stato preparato con il contributo della Commissione permanente dell'Unione Interparlamentare sulla democrazia e sui diritti umani.

Ricerca e analisi: Carol Batchelor and Philippe Leclerc (UNHCR)

Autori: Marilyn Achiron

Comitato di redazione:

UNHCR: Erika Feller, Philippe Leclerc, José Riera e Sara Baschetti

IPU: Anders B. Johnsson e Kareen Jabre

Versione originale: lingua inglese

Aggiornato: agosto 2008

Copertina a cura di Jacques Wandfluh, Studio Infographie, Svizzera

Stampato in Francia da SADAG Imprimerie

“Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza”. Con queste succinte parole, l'Art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 sancisce che ogni individuo, in ogni parte del mondo, ha il diritto di avere un legame giuridico con uno Stato. La cittadinanza o nazionalità (in questo manuale i due termini verranno usati in modo intercambiabile, così come è consuetudine nel diritto internazionale) non solo conferisce agli individui un senso di identità, ma li rende beneficiari della protezione di uno Stato e titolari di numerosi diritti civili e politici. La cittadinanza è infatti descritta come “il diritto di avere diritti”.

Nonostante il corpus di leggi internazionali esistenti in materia di acquisizione, perdita o negazione della nazionalità, milioni di persone in tutto il mondo ne sono ancora prive. Sono, in altre parole, apolidi. Fattori quali conflitti di leggi, trasferimenti di territori, norme sul matrimonio, pratiche amministrative, discriminazione, mancata registrazione alla nascita, denazionalizzazione (revoca della nazionalità da parte di uno Stato) e rinuncia (rifiuto della protezione statale da parte di un individuo) possono essere tutti all'origine di una situazione di apolidia.

Esiste uno stretto legame tra l'apolidia e lo sfollamento. Molti apolidi, sradicati dalle proprie case, sono infatti particolarmente vulnerabili alla perdita di nazionalità, soprattutto quando i confini territoriali vengono ridisegnati contestualmente o in seguito allo spostamento. Viceversa, gli individui apolidi e denazionalizzati sono spesso costretti ad abbandonare l'abituale luogo di residenza. È in virtù di questo legame che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite designò l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) quale agenzia preposta alla supervisione della prevenzione e della riduzione dei casi di apolidia.

Si calcola che siano circa 11 milioni gli apolidi ad oggi esistenti, ma la stima è piuttosto approssimativa, in quanto è molto difficile per le organizzazioni raccogliere dati esaustivi; il concetto di apolidia non è infatti lo stesso in tutti i Paesi, i governi sono spesso riluttanti a divulgare informazioni in merito e la questione non figura tra le priorità della comunità internazionale.

A fronte di questa situazione, tuttavia, negli ultimi anni si è rafforzata a livello globale la consapevolezza che il rispetto dei diritti umani contribuisce a prevenire gli esodi di massa e gli spostamenti forzati e vi è un crescente riconoscimento, basato sui principi dei trattati internazionali, che gli Stati devono trovare una soluzione al problema, riconoscendo, sia formalmente sia in pratica, che non hanno il diritto di revocare o rifiutare i benefici della cittadinanza a persone in grado di dimostrare un legame autentico ed effettivo con il Paese.

Il modo migliore in cui i parlamentari possono impegnarsi a ridurre o a eliminare l'incidenza del fenomeno dell'apolidia è adottare legislazioni interne conformi al diritto internazionale, che tutelino contro la privazione arbitraria della nazionalità, garantiscano la concessione di una nazionalità in circostanze in cui un individuo sarebbe altrimenti apolide e rendano disponibile una protezione adeguata a chi rimane o diviene apolide. I parlamentari possono altresì svolgere un importante ruolo di "sorveglianza", contribuendo ad evitare che le politiche interne creino, inavvertitamente o deliberatamente, individui apolidi, incoraggiando i propri governi a risolvere i casi di apolidia e sensibilizzando gli elettori sulle questioni correlate.

Questo manuale intende esporre una serie di aspetti connessi al fenomeno dell'apolidia, fornendo soluzioni possibili e suggerendo le azioni concrete che possono essere intraprese senza perdere di vista la dimensione umana dell'apolidia. Ci auguriamo che possa diventare un utile strumento di sostegno nell'adozione di tutte le misure necessarie a ridurre e infine eliminare il fenomeno, che incide negativamente sulla vita di milioni di uomini, donne e bambini in tutto il mondo.



António Guterres
Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati



Anders B. Johnsson
Segretario Generale
Unione Interparlamentare

Indice

Premessa	3
Introduzione	6
Capitolo 1: Il quadro giuridico internazionale in tema di diritto alla nazionalità e riduzione dell'apolidia.	8
Capitolo 2: Individuazione e protezione degli apolidi	18
Capitolo 3: Eliminare le cause dell'apolidia.	30
Capitolo 4: Il ruolo dell'UNHCR.	49
Capitolo 5: Come possono contribuire i parlamentari?	55
Cosa comporta la revisione della normativa interna in materia di apolidia?	55
Perché gli Stati dovrebbero aderire alla Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia?	56
Come può uno Stato aderire alle Convenzioni?	57
Può uno Stato porre riserve alle Convenzioni?	57
Come possono i parlamentari garantire che le Convenzioni vengano applicate efficacemente?	58
Quali misure concrete possono adottare i parlamentari per incoraggiare i governi ad aderire alle Convenzioni?	58
Cosa possono fare i parlamentari per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione dell'apolidia?	59
Cosa possono fare i parlamentari per incoraggiare la cooperazione internazionale sulla questione?	59
Allegato 1: Stati Parte della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi.	60
Allegato 2: Stati Parte della Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia.	62
Allegato 3: Modello di adesione alla Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954	63
Modello di adesione alla Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961	63
Allegato 4: Uffici dell'UNHCR.	64
L'UNHCR e l'Unione Interparlamentare in breve	68

Introduzione

I diritti e gli obblighi che la cittadinanza conferisce sono di norma un dato di fatto per chi possiede una nazionalità. Consentono di iscrivere i figli a scuola, consultare un medico in caso di necessità, fare domanda di lavoro e votare per eleggere i propri rappresentanti al governo. Aiutano a sentirsi parte attiva del Paese in cui si vive, a provare un profondo senso di appartenenza a un qualcosa di più grande del sé individuale.

Ma cosa significa vivere per chi è apolide? Per chi non può votare, non può richiedere un titolo di viaggio o la licenza di matrimonio o, a volte, trovandosi al di fuori del Paese d'origine o di precedente residenza, viene detenuto per lunghi periodi privo del permesso di rientrarvi? O ancora per chi, non riuscendo a dimostrare un legame giuridico con un Paese, non può godere dei più fondamentali diritti, quali l'istruzione, le cure mediche e il lavoro?

“Essere rifiutata dal Paese in cui vivo; essere rifiutata dal Paese in cui sono nata; essere rifiutata dal Paese d'origine dei miei genitori; ricevere sempre la stessa risposta: ‘tu non appartieni a noi’ mi fa sentire di essere nessuno e di non saper nemmeno perché vivo. Essere apolide significa essere sempre circondati da un senso di inutilità”.

Lara, ex apolide

Un'indagine condotta dall'UNHCR nel 2003 ha rivelato che nessuna regione al mondo è immune dai problemi all'origine dell'apolidia. Tuttavia, il numero preciso di cittadini apolidi è ad oggi sconosciuto. Gli Stati sono spesso restii o incapaci di fornire dati accurati e pochi sono dotati di sistemi per la registrazione degli apolidi. Effettivamente non vi è un obbligo preciso per gli Stati di dichiarare il numero di apolidi presenti sul territorio. L'UNHCR stima che siano milioni le persone che vivono in tutto il mondo senza una nazionalità effettiva.

L'apolidia, riconosciuta come problema globale nella prima metà del XX secolo, può essere causata da controversie tra Paesi circa l'identità giuridica dei singoli, da una successione di Stati, da una protratta marginalizzazione di alcune fasce sociali o dalla privazione della nazionalità nei confronti di individui o di interi gruppi della popolazione. Essa è normalmente associata a periodi di profondo cambiamento nelle relazioni internazionali. La ridefinizione dei confini, la manipolazione dei sistemi politici da parte di leader mossi da fini discutibili, la negazione o la revoca della nazionalità con l'intento di escludere e di marginalizzare minoranze razziali, religiose o etniche impopolari sono sfociate nel fenomeno dell'apolidia in tutte le regioni del mondo. Negli ultimi 20 anni, un numero crescente di persone ha perso la nazionalità o non è stato in grado di ottenerne una effettiva. Se si consente a tali situazioni di perdurare, il profondo senso di perdita dei diritti civili tra le popolazioni colpite le porterà, prima o poi, allo sfollamento.

“Essere spogliati della cittadinanza è come essere spogliati dell'appartenenza al mondo; è come ritornare allo stato selvaggio degli uomini delle caverne o dei barbari... Un uomo che non è altro che un uomo sembra aver perso le qualità che spingevano gli altri a trattarlo come un proprio simile... essi potrebbero vivere e morire senza lasciare traccia, senza aver contribuito in nulla alla creazione di un mondo comune”.

Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo

Il presente manuale ha lo scopo di fornire ai parlamentari una descrizione generale dei principi internazionali che regolano la nazionalità e apolidia. Il diritto internazionale dà agli Stati un'ampia discrezionalità nel definire il proprio corpus iniziale di cittadini e le condizioni per l'acquisizione, la perdita e la conservazione della nazionalità. Tuttavia, i principi sui diritti umani sviluppatasi nel corso del XX secolo limitano questa autonomia se crea situazioni di apolidia e/o se viene applicata in modo discriminatorio.

Sebbene gli Stati collaborano insieme per affrontare i problemi connessi all'apolidia ci sono ancora milioni di persone in tutto il mondo prive di nazionalità effettiva. Questo manuale discute i diritti e gli obblighi degli apolidi protette in base al diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi. (Nonostante gli sforzi compiuti dall'UNHCR per promuovere la Convenzione, al 31 luglio 2008 solo 63 Stati l'avevano ratificata o vi avevano aderito, a fronte dei 147 Stati aderenti o firmatari della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status di rifugiati). Il manuale **evidenzia anche le principali cause dell'apolidia** e le modalità con cui i governi possono garantire che le leggi sulla nazionalità non provochino inavvertitamente situazioni di apolidia.

L'UNHCR è l'Agenzia delle Nazioni Unite incaricata di contribuire a ridurre l'incidenza del fenomeno e ad assistere gli apolidi nell'ottenimento di una nazionalità effettiva. Questo manuale descrive quello che l'UNHCR fa per adempiere al suo compito. Fornisce anche consigli su misure concrete che i parlamentari possono adottare per contribuire a ridurre l'incidenza dell'apolidia attraverso il riesame e, se necessario, la modifica delle leggi interne sulla cittadinanza, per incoraggiare i propri governi ad aderire ai trattati internazionali sull'apolidia e per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai problemi legati a tale fenomeno.

Questo manuale offre inoltre esempi positivi di come casi di apolidia protratti nel tempo siano stati risolti grazie alla volontà politica degli Stati interessati, al coinvolgimento della società civile e all'assistenza fornita dalla comunità internazionale. Queste “buone prassi” dimostrano che quando i governi, la società e la comunità internazionale collaborano assieme, gli individui apolidi possono finalmente godere “del diritto di avere diritti”.

Il quadro giuridico internazionale in tema di diritto alla nazionalità e riduzione dell'apolidia

La nazionalità è una questione estremamente delicata in quanto è espressione della sovranità e dell'identità di un Paese. Non sorprende che le controversie ad essa relative possano dare origine, come spesso avviene, a tensioni e conflitti, sia all'interno dei confini nazionali che tra Stati. Durante il XX secolo c'è stato sia un aumento dell'incidenza dei casi di apolidia nel mondo che una crescente consapevolezza e preoccupazione per i diritti umani. La normativa internazionale in materia si è di conseguenza sviluppata seguendo due direttrici: quella di proteggere ed assistere gli individui già divenuti apolidi e quella di tentare di eliminare, o quanto meno ridurre, l'incidenza dell'apolidia.

Chi decide se una persona sia o meno cittadino di un determinato Paese?

In linea di principio, le questioni relative alla nazionalità ricadono nell'ambito della giurisdizione interna di ogni Stato. Tuttavia, l'applicabilità di tali decisioni può essere limitata da azioni simili poste in essere da parte di altri Stati e dal diritto internazionale.

Nel suo *Parere consultivo del 1923 sui decreti di Tunisia e Marocco in materia di nazionalità*, la **Corte Permanente di Giustizia Internazionale** dichiarò che:

“Se una certa materia rientri o meno nella giurisdizione esclusiva di uno Stato è un problema essenzialmente relativo: esso dipende dallo sviluppo delle relazioni internazionali”.

In effetti, la Corte affermò che, mentre in linea di principio le questioni della nazionalità rientravano nella competenza interna degli Stati, questi, nondimeno, erano tenuti ad onorare i loro obblighi verso gli altri Paesi per come regolati dalle norme del diritto internazionale.

Questo approccio fu ribadito sette anni più tardi nella **Convenzione dell'Aia del 1930 su determinate questioni relative al conflitto di leggi sulla nazionalità**. In verità, molti Stati commentarono il Parere Consultivo della Corte del 1923 come se lo stesso fosse collegato alla preparazione della Convenzione dell'Aia sulla Nazionalità. La maggior parte degli Stati giudicò il Parere Consultivo come una limitazione all'applicabilità delle decisioni in tema di nazionalità prese da uno Stato al di fuori dei propri confini, soprattutto laddove quelle decisioni si ponevano in conflitto con quelle di altri Stati sulla stessa materia.

La Convenzione dell'Aia del 1930, tenutasi sotto gli auspici dell'Assemblea della Lega delle Nazioni, fu il primo tentativo internazionale volto a garantire una nazionalità a tutte le persone. L'art. 1 della Convenzione afferma che:

“Spetta a ciascuno Stato determinare, in base alle proprie leggi, chi siano i suoi cittadini. Tale legge sarà riconosciuta dagli altri Stati nella misura in cui è conforme alle convenzioni internazionali applicabili, al diritto internazionale consuetudinario ed ai principi di legge generalmente riconosciuti in materia di nazionalità”.

In altre parole, le modalità con cui uno Stato esercita il proprio diritto di determinare chi siano i suoi cittadini devono essere conformi alle disposizioni internazionali in materia. Nel corso del XX secolo, queste disposizioni si sono gradualmente sviluppate per favorire i diritti umani a scapito delle pretese di sovranità dello Stato.

L'art. 15 della **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** del 1948 afferma che:

“Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza”.

Tale diritto si fonda sull'esistenza di un **legame autentico ed effettivo** tra un individuo ed uno Stato. Questo legame venne riconosciuto per la prima volta quale fondamento della cittadinanza in un caso deciso dalla **Corte Internazionale di Giustizia** nel 1955, il Caso *Nottebohm*. In quel caso la Corte stabilì che:

“Secondo la prassi degli Stati, le decisioni arbitrali e giudiziarie e l'opinione degli studiosi, la cittadinanza è un legame giuridico che ha alla base un fatto sociale di attaccamento, una autentica relazione di vita, interessi e sentimenti unita all'esistenza di diritti e doveri reciproci”.

Il legame autentico ed effettivo, reso manifesto dalla nascita, dalla residenza e/o dalla discendenza, è ormai sancito nelle norme delle legislazioni sulla cittadinanza della maggior parte degli Stati così come nei recenti strumenti internazionali in materia di nazionalità, quali la Convenzione europea del 1997 sulla nazionalità.

La nazionalità è anche definita dalla Corte interamericana dei diritti umani come:

“Il vincolo politico e giuridico che unisce una persona a un determinato Stato e lo lega ad esso con sentimenti di lealtà e di fedeltà, conferendogli il diritto alla protezione diplomatica di tale Stato”(Castillo-Petruzzi e altri v. Perù, Sentenza del maggio 1999, IACHR [ser.C] n 52 1999).

Come vengono protetti i diritti dei rifugiati e degli apolidi?

Sebbene l'Art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo affermi che ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza, non dispone quale sia la nazionalità esatta cui una persona possa avere diritto. Per garantire che gli individui non venissero privati di una serie minima di diritti connessi alla nazionalità, la comunità internazionale ha dato vita a due trattati principali: la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi.

Esiste un legame tra la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il tema dell'apolidia?

All'indomani della Seconda guerra mondiale, tra le questioni più urgenti che gli Stati membri delle neonate Nazioni Unite si trovarono ad affrontare vi erano le esigenze dei milioni di individui che il conflitto aveva reso rifugiati o apolidi. Una Risoluzione adottata nel 1949 dal Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC) portò alla nomina di un Comitato ad hoc il cui compito era quello di discutere la stesura di una Convenzione sullo status dei rifugiati e degli apolidi e di esaminare delle proposte volte all'eliminazione dell'apolidia.

Alla fine, i membri del Comitato elaborarono un progetto di Convenzione sullo status dei rifugiati e di Protocollo alla su citata Convenzione che si concentrava sullo status degli apolidi. Il Comitato tralasciò invece di affrontare a pieno la questione dell'eliminazione dell'apolidia, principalmente perché venne ritenuto che la neonata Commissione del diritto internazionale (ILC) si sarebbe occupata di questa problematica.

Storicamente, rifugiati ed apolidi avevano entrambi ricevuto protezione ed assistenza dalle organizzazioni internazionali dei rifugiati che avevano preceduto l'UNHCR. Il progetto di Protocollo sull'apolidia si proponeva di rispecchiare il legame esistente tra rifugiati e apolidi. Tuttavia le urgenti necessità dei rifugiati e l'incombente dissoluzione dell'Organizzazione internazionale dei rifugiati fecero in modo che non ci fosse tempo a sufficienza per un'analisi dettagliata della situazione degli apolidi alla Conferenza dei Plenipotenziari del 1951, indetta con l'intento di esaminare entrambe le questioni. Pertanto, **la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati** venne adottata in sede di Conferenza, mentre l'adozione del Protocollo sugli apolidi fu rinviata ad una data successiva.

Ai sensi della Convenzione del 1951, un rifugiato apolide fruisce della protezione come rifugiato, dal momento che il rifiuto arbitrario della cittadinanza per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica può indicare che l'individuo dovrebbe essere riconosciuto come rifugiato.

Che cosa prevede la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi?

Il Protocollo relativo agli apolidi redatto come addendum alla Convenzione del 1951 sui rifugiati diventò una Convenzione a sé stante nel 1954. **Essa è il principale strumento internazionale che mira a regolare e migliorare lo status degli apolidi e a garan-**

tire i loro diritti e le loro libertà fondamentali senza alcuna discriminazione. (Si veda l'Allegato n. 1 per un elenco degli Stati parte della Convenzione del 1954).

Sotto molti aspetti, le previsioni contenute nella Convenzione sono molto simili a quelle della Convenzione sui rifugiati del 1951. **L'accesso ai diritti previsti dalla Convenzione non sostituisce la concessione della nazionalità per chi nasce e risiede abitualmente sul territorio di uno Stato.** Indipendentemente dalla portata dei diritti concessi ad un apolide, essi non equivalgono all'acquisizione della cittadinanza.

La Convenzione del 1954 fornisce una definizione strettamente giuridica dell'apolide, indicando come *“una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione”* (altrimenti detto apolide *de jure*).

Chi è cittadino? Chi è apolide?

Un cittadino per effetto di legge è un individuo che viene considerato automaticamente come tale in base agli strumenti legali di uno Stato in materia di cittadinanza, o grazie a una decisione adottata dalle autorità competenti. Gli strumenti legali possono essere dati dalla Costituzione, da un Decreto presidenziale o da una legge sulla cittadinanza. La maggior parte dei soggetti vengono considerati cittadini per applicazione delle leggi di un solo Stato, che di norma è quello in cui la persona nasce (*jus soli*) o quello di cui sono cittadini i genitori al momento della sua nascita (*jus sanguinis*).

Ogni qualvolta una procedura amministrativa consente una certa discrezionalità nel concedere la cittadinanza, i richiedenti non saranno considerati cittadini fino a quando le loro domande non verranno completamente esaminate e approvate e la cittadinanza verrà concessa in conformità alla legge. Gli individui che devono richiedere la cittadinanza e coloro che per legge hanno diritto a chiederla, ma le cui domande vengono respinte, non sono cittadini di tale Stato per effetto di legge.

Gli individui che non acquistano la nazionalità automaticamente o attraverso una decisione individuale per effetto della legislazione di uno Stato vengono definiti apolide *de jure*: individui **apolide ai sensi** della normativa vigente.

Si presume che un individuo abbia una nazionalità fino a prova contraria. Tuttavia, a volte gli Stati con i quali lo stesso potrebbe avere un legame autentico non riescono a concordare quale tra loro sia lo Stato che gli ha concesso la cittadinanza. La persona non è quindi in grado di dimostrare di essere apolide *de jure*, pur essendo privo di nazionalità effettiva e non godendo della protezione nazionale. In tal caso, viene considerato **apolide de facto**.

Sebbene gli autori della Convenzione ritennero necessario distinguere tra apolidi *de jure* (coloro i quali non hanno acquisito la nazionalità automaticamente o attraverso una decisione individuale ai sensi della normativa di uno Stato) e apolidi *de facto* (coloro i quali non sono in grado di stabilire la propria nazionalità), riconobbero comunque il carattere simile delle loro situazioni. L'Atto Finale della Convenzione affronta la questione degli apolidi *de facto* con una raccomandazione non vincolante, in base alla quale:

“ogni Stato contraente, quando riconosce la validità dei motivi per cui una persona ha rinunciato alla protezione dello Stato di cui è cittadino, consideri con favore la possibilità di concedere alla persona il trattamento che la Convenzione accorda agli apolidi”.

Sarà ogni Stato Parte a decidere se una persona ha diritto o meno ai benefici della Convenzione in conformità a procedure interne, sulla cui elaborazione e attuazione l'UNHCR è disposto a fornire consulenza attraverso le sue rappresentanze/uffici o i suoi servizi presso le sedi centrali, laddove è necessario. (Si veda l'Allegato n. 4 per un elenco degli uffici dell'UNHCR.)

Può un apolide essere anche un rifugiato?

Le persone che sono apolidi *de facto* non rientrano nella definizione di apolide data dalla Convenzione del 1954. Gli autori di questa Convenzione ritennero che tutte le persone prive di nazionalità effettiva – cioè, tutti gli apolidi *de facto* - fossero rifugiati. (Ipotizzarono che un individuo diventasse un apolide *de facto* in seguito alla fuga dal suo Paese di origine a causa della persecuzione da parte dello Stato, e che tale persecuzione fosse legata alla mancanza di una cittadinanza effettiva). In virtù di questo presupposto, molte persone inizialmente considerate apolidi *de facto* beneficiano della protezione internazionale in base alle disposizioni contenute nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Tuttavia, essere apolidi *de jure* o *de facto* non significa necessariamente essere perseguitati (un “fondato timore di persecuzione” è infatti il punto cruciale della definizione di rifugiato formulata nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati). Nel corso degli anni, è diventato chiaro che ci sono apolidi *de facto* che ancora non acquisiscono la cittadinanza nel Paese di loro residenza abituale sebbene non vengano qualificati né come rifugiati né come apolidi *de jure*. Infatti, la maggior parte delle persone apolidi che si rivolgono all'UNHCR per ricevere assistenza, siano essi apolidi *de jure* o *de facto*, non sono rifugiati, né hanno alcun titolo all'asilo.

Che cosa prevede la Convenzione del 1961 sulla Riduzione dei casi di apolidia?

Nell'agosto del 1950, una Risoluzione dell'ECOSOC richiedeva all'ILC di redigere una bozza di una o più Convenzioni internazionali volte all'eliminazione dell'apolidia. L'ILC ne preparò due perché venissero esaminate ed entrambe affrontavano l'apolidia come risultato di un conflitto di leggi. La Convenzione relativa all'*eliminazione* dell'apolidia conteneva disposizioni che andavano ben oltre quelle contenute nel secondo progetto di Convenzione, incentrato sulla *riduzione* dell'incidenza dei casi futuri di apolidia. I membri della conferenza chiamati a discutere la questione stabilirono che la prima Convenzione fosse troppo radicale e scelsero di lavorare con la bozza della Convenzione sulla riduzione di casi futuri di apolidia. Lo strumento che emerse al termine di questo processo fu la **Convenzione del 1961 sulla Riduzione dei casi di Apolidia**. (Si veda l'Allegato n. 2 per l'elenco degli Stati Parte della Convenzione).

Gli articoli della Convenzione del 1961 si propongono di evitare l'apolidia alla nascita, ma non vietano la possibilità di revoca della nazionalità in determinate circostanze, né concedono retroattivamente la cittadinanza a tutte le persone apolidi. La Convenzione prevede inoltre la creazione di un organo cui una persona che può beneficiare della stessa abbia la possibilità di rivolgersi per sottoporre la propria richiesta e ottenere assistenza nel presentarla all'autorità competente. L'Assemblea Generale successivamente chiese all'UNHCR di svolgere questo compito.

I delegati degli Stati e dell'ILC decretarono che l'assistenza internazionale era necessaria, in quanto quando un individuo si vede negata la cittadinanza di uno Stato, potrebbe non avere né i mezzi finanziari né le competenze necessarie per presentare una richiesta alle autorità di quello Stato. Dal momento che nessun altro Stato potrebbe plausibilmente sostenere l'individuo, si ritenne fondamentale creare un ente indipendente e internazionale preposto a tale compito. La rappresentanza da parte di un'agenzia internazionale avrebbe anche permesso di eludere la questione della determinazione o meno di un individuo quale soggetto di diritto internazionale. Inoltre, un'agenzia dedita a questo tipo di lavoro avrebbe consentito infine lo sviluppo di competenze utili non solo a consigliare le persone interessate, ma anche a proporre delle modalità per acquisire una nazionalità effettiva e ridurre l'apolidia, in generale.

Nel tentare di limitare l'incidenza dei casi di apolidia, la Convenzione del 1961 richiede l'adozione da parte degli Stati firmatari di una normativa sulla nazionalità conforme agli standard previsti per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza. Le controversie eventualmente sollevate tra gli Stati contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e non risolte con altri mezzi potranno essere sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle parti coinvolte.

L'Atto Finale della Convenzione contiene una raccomandazione molto simile a quella dell'Atto Finale della Convenzione del 1954 che incoraggia gli Stati Parti a estendere le disposizioni della Convenzione agli apolidi de facto laddove possibile.

“Un giorno, ero in piedi tra due confini e non potevo entrare in nessuno dei due Paesi. È stata l’esperienza più indimenticabile della mia vita! Non potevo entrare nel Paese in cui ero stato, e nemmeno in quello in cui ero nato, cresciuto e vissuto! A quale luogo appartenevo? Ancora non riesco a dimenticare il forte senso di smarrimento che ho provato all’aeroporto”.

Chen, ex apolide

Come viene tutelato il diritto alla cittadinanza dalla legislazione in materia di diritti umani?

Una serie di altri strumenti giuridici internazionali affrontano la questione del diritto alla nazionalità. La **Convenzione sulla Nazionalità delle Donne Sposate** del 1957 fa eco alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo sancendo il diritto alla nazionalità e il diritto a non esserne privati. Cerca inoltre di promuovere “il rispetto universale e l’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza discriminazioni fondate sul sesso”. Primi tre Articoli contengono disposizioni specifiche in materia di nazionalità della moglie:

L’Art. 1 stabilisce che: “né la celebrazione né lo scioglimento del matrimonio fra uno dei suoi cittadini e una straniera, né il cambiamento di nazionalità da parte del marito durante il matrimonio, modificheranno automaticamente la nazionalità della moglie”.

L’Art. 2 stabilisce che: “né l’acquisizione volontaria della nazionalità di un altro Stato, né la rinuncia alla propria nazionalità da parte di uno dei suoi cittadini impediranno alla moglie di conservare tale nazionalità”.

L’Art. 3 (che è suddiviso in due parti) stabilisce che: “la moglie straniera di un cittadino di [uno Stato Contraente], facendone richiesta, può acquisire la nazionalità del coniuge tramite procedure di naturalizzazione privilegiate”; “la concessione di tale cittadinanza può essere soggetta a limitazioni imposte nell’interesse della sicurezza nazionale o di ordine pubblico”. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che lo Stato contraente non interpreterà la Convenzione “come pregiudizievole delle legislazioni o prassi giudiziarie con le quali la moglie straniera di uno dei suoi cittadini può, facendone richiesta, acquisire la cittadinanza del marito per una questione di diritto”.

La **Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale** del 1965 obbliga gli Stati a “garantire a ciascuno il diritto all’eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica” nel pieno godimento, in particolare, di numerosi diritti fondamentali, tra cui il diritto alla nazionalità (Art. 5).

L’Art. 24 del **Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici** stabilisce che:

“Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica

o la nascita, avrà diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato di minore, da parte della famiglia, della società e dello Stato”.

“Ogni fanciullo dovrà essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome”.

“Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza”.

L'Art. 26 del Patto afferma inoltre che: *“Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge proibirà qualsiasi discriminazione e garantirà a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni genere di discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”.*

L'Art. 9 della **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne** del 1979 stabilisce che:

“Gli Stati parte dovranno assicurare alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione, mutamento o conservazione della cittadinanza. Dovrà in particolare essere garantito che né il matrimonio con uno straniero né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio modifichino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano automaticamente la cittadinanza del marito”.

“Gli Stati parte devono garantire alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di cittadinanza dei figli”.

La **Convenzione sui Diritti dell'Infanzia** del 1989, che è stata ratificata da quasi tutti gli Stati, contiene due importanti articoli in materia di nazionalità:

L'**Art. 2** stabilisce che: *“Gli Stati parte rispetteranno ed assicureranno i diritti enunciati nella [...] Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”.*

L'**Art. 7** stabilisce che: *“Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora avrà diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi”.* L'articolo prosegue sostenendo che: *“Gli Stati parte vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi loro imposti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide”.*

“Vivo nel campo dal 1971 e spero di lasciarlo e trovare una sistemazione con i miei figli al più presto. Voglio gli stessi diritti dei cittadini del Bangladesh. Non abbiamo una vita dignitosa: i miei figli non crescono in modo sano qui, non hanno istruzione, e senza di questa, possono solo sperare di trovare dei lavori miserabili”.

Syedaha, apolide che vive in Bangladesh

Esistono trattati regionali che si occupano del diritto alla nazionalità?

Gli strumenti regionali rafforzano il fondamento giuridico del diritto alla nazionalità. L'Art. 20 della **Convenzione Americana sui Diritti dell'Uomo** (1969) afferma che:

“Ogni persona ha diritto ad una nazionalità. Ogni persona ha il diritto alla nazionalità dello Stato sul cui territorio è nata, se non ha diritto ad alcuna altra nazionalità. Nessuno può essere privato arbitrariamente della propria nazionalità o del diritto di cambiarla”.

Tali principi vengono successivamente ripresi dalla giurisprudenza della Corte Inter-Americana. La Corte, se da un lato ribadisce che i requisiti in base ai quali la nazionalità è concessa rimangono nell'ambito della giurisdizione interna di uno Stato, dall'altro rileva che:

“Nonostante sia tradizionalmente accettato che il conferimento e il riconoscimento della nazionalità sono questioni su cui ciascuno Stato è chiamato a decidere, recenti sviluppi indicano che il diritto internazionale impone alcuni limiti agli ampi poteri di cui godono gli Stati in tale ambito e che il modo in cui gli Stati regolano le questioni attinenti alla cittadinanza non possono rimanere confinate unicamente entro la loro giurisdizione”. (Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo, Parere Consultivo, “Emendamenti alle disposizioni in materia di naturalizzazione della costituzione del Costa Rica”; par. 32-34; testo in 5 HRLJ 1984).

In altre parole, gli Stati dovranno prendere in considerazione le ripercussioni internazionali delle loro norme interne sulla nazionalità, in particolare se la loro applicazione può condurre a una situazione di apolidia.

Nel 1963, venne adottata a livello europeo la **Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima**, basata sulla nozione, accettata all'epoca da molti Paesi dell'Europa occidentale, per cui il possesso di nazionalità plurime è indesiderabile e va evitato. Poiché la Convenzione si limitava alla sola questione della nazionalità plurima, vennero aggiunti due Protocolli nel 1977 e nel 1993 per affrontare questioni connesse e per accogliere gli sviluppi della dottrina e

della prassi vigente in materia di cittadinanza. A titolo di esempio, il Secondo protocollo della Convenzione consente l'acquisizione di nazionalità plurime per i migranti di seconda generazione, per i coniugi di matrimoni misti e per i loro figli.

La **Convenzione Europea sulla Nazionalità** del 1997, un altro strumento regionale redatto dal Consiglio d'Europa, nacque dal bisogno di creare un testo unico che raggruppassse tutti gli sviluppi nel diritto interno e internazionale in materia di nazionalità a partire dalla Convenzione dell'Aja del 1930 e che affrontasse la questione dei conflitti di leggi. La Convenzione non modifica il Trattato del 1963 né è incompatibile con la precedente Convenzione; consente infatti l'acquisizione di nazionalità plurime per le persone sposate di diverse nazionalità e per i loro figli. Ma si estende anche alle questioni riguardanti l'acquisizione, la conservazione, la perdita e il recupero della cittadinanza, i diritti procedurali, la nazionalità nell'ambito della successione di Stati, gli obblighi militari e la cooperazione tra gli Stati Parti. Contiene una serie di disposizioni mirate a prevenire l'insorgere di situazioni di apolidia e, nel definire gli apolidi, fa riferimento alla Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi: solo gli apolidi *de jure* sono soggetti alle disposizioni della Convenzione europea sulla nazionalità.

La recente esperienza europea in materia di successione tra Stati ha portato alla consapevolezza che moltissime persone rischiano di diventare apolidi perché possono perdere la loro nazionalità prima di acquistarne un'altra. Nel tentativo di evitare situazioni del genere – che potrebbero verificarsi a seguito del trasferimento di territorio da uno Stato all'altro, dell'unificazione di Stati, della dissoluzione di uno Stato o della separazione di una o più parti di un territorio – il Consiglio d'Europa ha adottato il 15 marzo 2006 la **Convenzione sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione alla successione di Stati**, elaborando norme specifiche sulla nazionalità in caso di successione di Stati. I suoi 22 Articoli forniscono infatti una guida pratica su temi quali le responsabilità dello Stato successore e predecessore, le regole della prova, la prevenzione dell'apolidia alla nascita e l'acquisizione della cittadinanza da parte degli apolidi.

Nel 1999, l'Organizzazione per l'unità africana (oggi Unione africana) adottò la **Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Minore**. Redatta sul modello della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, ne condivide alcuni principi chiave, quali la non-discriminazione e il criterio fondamentale del superiore interesse del bambino. L'Art. 6 della Carta, che affronta la questione del nome e della nazionalità, afferma che:

- ogni minore avrà diritto, dalla nascita, ad un nome;
- ogni minore sarà registrato immediatamente dopo la nascita;
- ogni minore ha il diritto di acquisire una nazionalità;
- gli Stati Parte della Carta si impegnano a garantire che la normativa costituzionale interna preveda il riconoscimento della nazionalità dello Stato su cui il minore nasce se, al momento della nascita, non gli viene attribuita alcuna cittadinanza da parte di un altro Stato secondo la sua legislazione.

Individuazione e protezione degli apolidi

Nonostante i tentativi di ridurre l'incidenza dei casi di apolidia con leggi nazionali sulla cittadinanza e con l'applicazione della Convenzione sulla Riduzione dell'Apolidia e di altri strumenti internazionali, l'UNHCR stima che ci siano ancora milioni di persone in tutto il mondo che non hanno nazionalità. La **Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi** definisce gli apolidi, promuove l'acquisizione di un'identità giuridica per queste persone e garantisce loro il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali senza alcuna discriminazione.

“Non possiamo trovare un lavoro normale, non possiamo muoverci, siamo come navi senza porto. Anche l'accesso all'istruzione ed alla sanità sono un problema. Non ho potuto finire la scuola superiore né andare all'università. Posso vedere un medico solo in un ospedale privato, non in quelli pubblici”.

Abdullah, apolide Bidoon negli Emirati Arabi Uniti

Chi sono gli apolidi?

Ai sensi della Convenzione del 1954, l'apolide è “una persona che non viene considerata come cittadino da nessuno Stato per applicazione della sua legislazione” (Art. 1). Si tratta di una definizione puramente legale. La definizione non allude alla qualità della nazionalità, né alla modalità con cui viene concessa o al processo per accedervi. Si riferisce semplicemente a un effetto di legge in virtù del quale la legislazione sulla nazionalità di uno Stato definisce ex lege, o automaticamente, chi possiede la cittadinanza.

In base a questa definizione, **per essere qualificata come “apolide”, una persona dovrà dimostrare un dato negativo: non deve avere un legame giuridico con alcuno dei Paesi interessati.**

Nel tentativo di stabilire la prova dell'apolidia, gli Stati dovranno esaminare la normativa applicabile di quei Paesi con cui l'individuo ha legami precedenti (come quelli dati dalla nascita, da una precedente residenza abituale o dalla cittadinanza di uno o più Stati di un coniuge, dei figli, dei genitori o dei nonni della persona), consultarsi con detti Paesi e chiedere, se necessario, delle prove. Gli Stati dovranno altresì richiedere la piena cooperazione della persona interessata nel fornire tutti i fatti e le informazioni rilevanti. L'UNHCR

potrà facilitare le consultazioni tra gli Stati e, laddove necessario, fornire informazioni tecniche sulle leggi applicabili e sulla loro attuazione nei diversi Paesi.

I documenti emessi dall'autorità statale competente attestanti che l'individuo in questione non è un cittadino sono di solito una prova di apolidia attendibile. Eppure questo genere di prova non è sempre disponibile. Le competenti autorità del Paese di origine o del Paese di precedente residenza abituale potrebbero infatti rifiutarsi di rilasciare tale documentazione o semplicemente non rispondere alle richieste. Alcune autorità statali riterranno di non avere la responsabilità di segnalare le persone che non hanno un legame giuridico con il Paese. Si potrebbe quindi presumere che il rifiuto di uno Stato di confermare che una persona sia un suo cittadino, costituisca, di per sé, una forma di prova, in quanto gli Stati normalmente garantiscono ai loro cittadini protezione diplomatica.

Può un individuo essere escluso dalle disposizioni della Convenzione del 1954?

Il preambolo della Convenzione del 1954 ribadisce che gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e pertanto ad essi la Convenzione del 1954 non è applicabile.

Oltre a definire un apolide, l'Art. 1 della Convenzione del 1954 individua quelle persone che, pur ricadendo nell'ambito della definizione (cioè, nonostante siano apolidi) sono escluse tuttavia dall'applicazione della Convenzione per determinati motivi: non hanno bisogno di questa protezione in quanto già beneficiano di specifici strumenti di tutela legale o di assistenza internazionale, oppure non sono meritevoli di protezione internazionale a causa di atti criminali individuali.

Tra queste persone sono incluse quelle:

- “che ricevono attualmente protezione o assistenza da parte di organismi o di agenzie delle Nazioni Unite diverse dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, fin tanto che continueranno a beneficiare di detta assistenza.”

L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente è l'unica agenzia ONU attualmente interessata da questa clausola.

- “che sono considerate dalle autorità competenti del Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese.”

Ciò significa che se ad un apolide è stato assicurato di poter risiedere regolarmente all'interno di uno Stato e gli sono stati accordati diritti maggiori rispetto a quelli previsti dalla Convenzione del 1954 – in particolare ha pieni diritti economici e sociali equivalenti a quelli di un cittadino ed è protetto dall'allontanamento e dall'espulsione – allora non sarà

necessario applicare le disposizioni della Convenzione per detta persona, nonostante il fatto che sia apolide.

- “che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, come definiti nei relativi strumenti internazionali;
- che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse;
- o che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite”.

Quando si cessa di essere considerati apolidi?

La condizione di apolidia cessa di esistere quando il soggetto in questione acquisisce una nazionalità effettiva.

Le normative in materia di cittadinanza adottate in Etiopia nel dicembre 2003 e nella Repubblica Democratica del Congo nel novembre del 2004 rappresentano entrambe un passo positivo verso la risoluzione di due situazioni protratte da tempo, in cui un numero elevato di persone erano rimaste senza una nazionalità effettiva. La legislazione in Etiopia permette a molti individui residenti in questo Paese di riacquistare la nazionalità etiope, mentre le nuove leggi nella RDC contribuiscono all’individuazione dei propri cittadini.

Quali sono le procedure volte a stabilire se una persona è apolide?

Sebbene la Convenzione del 1954 fornisca una definizione del termine ‘apolide’, la stessa non elabora una procedura per individuare chi sia apolide. È quindi nell’interesse degli Stati, e degli individui cui la Convenzione è applicabile, che vengano adottate normative statali che orientino le modalità di individuazione. Questa normativa dovrebbe anche designare un’autorità decisionale e stabilire le conseguenze del riconoscimento di un individuo come apolide.

Alcuni Stati hanno adottato una normativa di attuazione che incarica una serie di agenzie governative – uffici che si occupano specificatamente di asilo, di rifugiati e di apolidi, o il Ministero dell’Interno, per esempio - perché esaminino e deliberino sulle richieste di apolidia. Altri Stati privi di una normativa specifica sulla procedura di riconoscimento dell’apolidia hanno istituito un’autorità amministrativa o giudiziaria incaricata di determinare se un individuo è apolide. Molti altri Stati, tuttavia, non hanno in vigore procedure specifiche. In molti di questi casi, il problema dell’apolidia sorge spesso durante il processo di determinazione dello status di rifugiato. Gli apolidi possono quin-

di essere “valutati” all'interno di quel contesto, che comprende la protezione umanitaria o sussidiaria. Di fatto, gli apolidi sono obbligati a incanalare la propria istanza nell'ambito del regime dell'asilo, semplicemente perché manca un procedimento idoneo alla loro situazione.

Sempre nel caso di Paesi privi di procedure specifiche di riconoscimento degli apolidi, il problema potrebbe sorgere invece all'atto della richiesta di un permesso di soggiorno o di un titolo di viaggio, o quando, in seguito al diniego della sua domanda di asilo, una persona chiede di rimanere nel Paese d'asilo per altri motivi.

In Francia, la procedura per il riconoscimento dello status di apolide viene espletata dall'Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA), CHE è preposto a fornire protezione giudiziaria e amministrativa. I richiedenti dovranno dunque rivolgersi direttamente all'OFPRA.

In Spagna, la Legge sugli Stranieri prevede che il Ministero dell'Interno riconosca lo status di apolidia attraverso una procedura regolata da Regio Decreto. I richiedenti possono rivolgersi alle stazioni di polizia o all'Ufficio per l'Asilo ed i Rifugiati (OAR). Al termine della fase istruttoria, l'OAR porta avanti la procedura, poi inoltra la sua valutazione motivata al Ministero dell'Interno.

In Italia, il decreto emanato nel 1993 in attuazione delle modifiche alla Legge sulla Nazionalità adottata l'anno precedente conferisce al Ministero dell'Interno l'autorità di riconoscere lo status di apolidia.

Senza specifiche procedure di identificazione, è impossibile stabilire il numero di casi di apolidia che rimangono non individuati e quindi è impossibile determinare l'entità esatta del problema.

Che tipo di prove sono necessarie?

Generalmente spetta al richiedente fornire la documentazione proveniente dall'ambasciata o dagli uffici consolari del suo “Paese d'origine” – il Paese di nascita o quello che ha rilasciato un precedente titolo di viaggio – attestante che la persona non è un cittadino. Come affermato in precedenza, però, questo potrebbe essere non sempre possibile. Se la documentazione è incompleta, alcuni Stati potranno accettare altri elementi probatori, quali una rassegna delle leggi in materia di nazionalità e le dichiarazioni rese da testimoni o da altre parti terze. La ricerca di informazioni richiede una collaborazione tra i vari dipartimenti e ministeri all'interno di uno Stato e fra Stati diversi.

Al momento della stesura di questo manuale, non esiste un approccio uniforme tra gli Stati per l'individuazione degli apolidi. Dal momento che i criteri per stabilire le prove dell'apolidia possono variare da Stato a Stato, un individuo che potrebbe essere riconosciuto come apolide in un Paese potrebbe non esserlo in altri.

Nel 2005, l'UNHCR pubblicò un *Rapporto sull'attuazione della Convenzione del 1954 all'interno degli Stati membri dell'Unione europea*, dal quale emerse che la maggior parte degli Stati dell'UE era ancora priva di meccanismi specifici di individuazione e riconoscimento degli apolidi; invece, per espletare tale compito, venivano utilizzate le procedure di asilo. La conseguenza era l'impossibile determinare l'entità del fenomeno all'interno dell'Unione europea.

Nel Rapporto, tuttavia, l'UNHCR evidenzia le migliori prassi a livello nazionale utili per armonizzare le procedure di individuazione e di riconoscimento tra gli Stati dell'Unione europea e fornire un orientamento a quei Paesi che hanno già ratificato la Convenzione del 1954.

Chi decide se un individuo è apolide?

Il compito di determinare lo status di apolidia dovrebbe essere affidato a personale qualificato e specializzato in materia, in grado di valutare le richieste e gli elementi di prova a supporto delle stesse in maniera imparziale e obiettiva. Un'autorità centrale preposta a tale compito ridurrebbe il rischio di decisioni incoerenti, sarebbe più efficace nel reperimento e nella diffusione di informazioni sui Paesi di origine e svilupperebbe, in virtù del suo lavoro specializzato, competenze specifiche su questioni correlate all'apolidia. La determinazione dello status di apolidia comporta la raccolta e l'analisi di leggi, di regolamenti e di pratiche di altri Stati. Anche in assenza di un'autorità centrale, sarebbe un beneficio per le autorità decisionali la collaborazione con colleghi esperti di normativa sulla nazionalità e di apolidia, sia all'interno del proprio Stato che in altri Paesi.

In che modo è possibile accedere alla procedura?

La Convenzione del 1954 non obbliga gli Stati a garantire la permanenza regolare di un individuo mentre la sua richiesta di apolidia viene valutata. Tuttavia, una volta presente sul territorio dello Stato, la decisione della sua nazionalità potrebbe essere l'unica soluzione alla sua difficile situazione. Se si decidesse che l'individuo è un apolide, e se non fosse possibile fare ritorno al Paese di precedente residenza abituale o se tale Paese non esistesse, allora l'accoglienza nello Stato e la concessione di un qualche tipo di autorizzazione al soggiorno potrebbe essere l'unica soluzione.

A fronte di una richiesta di apolidia o in attesa della decisione di un'autorità in merito al

riconoscimento o meno di una persona come apolide, potrebbe essere necessario garantire all'individuo un soggiorno temporaneo mentre il procedimento è in corso. La Convenzione non si pronuncia sulla concessione o meno di un'autorizzazione alla permanenza durante la valutazione della richiesta di riconoscimento dello status di apolidia; le procedure in materia quindi variano tra gli Stati.

Il principio del **giusto processo**, richiede che agli istanti siano fornite determinate garanzie che comprendono:

- il diritto a una valutazione individuale dell'istanza a cui il richiedente può partecipare;
- il diritto a un trattamento obiettivo di tale richiesta;
- un limite di tempo alla durata del procedimento;
- l'accesso alle informazioni sulla procedura in una lingua comprensibile al richiedente;
- l'accesso alla consulenza legale e ad un interprete;
- il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
- il diritto ad ottenere una decisione e le ragioni che la sottendono;
- la possibilità di contestare la legittimità di tale decisione.

Alcune categorie di richiedenti il riconoscimento dello status di apolide, in particolare i **minori non accompagnati**, hanno esigenze particolari che necessitano di disposizioni procedurali specifiche. Queste possono includere la nomina di un tutore che li rappresenti o li assista durante il procedimento amministrativo.

Può uno Stato detenere una persona apolide priva di un'autorizzazione al soggiorno regolare?

Gli apolidi non dovrebbero di norma essere sottoposti a detenzione. Spesso sono privi di documenti utili a stabilire la loro identità, come le carte d'identità nazionale o i passaporti. Anche se il Paese di precedente residenza della persona venisse individuato, quasi sicuramente non acconsentirebbe immediatamente al suo rientro. In tali situazioni, la misura detentiva dovrà essere evitata e usata solo se basata chiaramente su una legislazione nazionale conforme al diritto internazionali in materia di diritti umani. Sarà necessario in primo luogo valutare le alternative alla detenzione, a meno che non vi siano elementi indicanti l'inefficacia di tali alternative per l'individuo in questione.

Gli apolidi senza un'autorizzazione al soggiorno dovranno essere detenuti solo dopo aver considerato tutte le alternative possibili. Nell'adottare la misura di carattere eccezionale della detenzione, le autorità dovranno stabilire se sia ragionevole e commisurata agli obiettivi da raggiungere. Se venisse ritenuta necessaria, andrebbe imposta in modo non-discriminatorio e per un periodo minimo di tempo. Laddove necessario, l'UNHCR potrà fornire consulenza in merito.

Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria

La Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani iniziò ad occuparsi dell'allarmante diffusione della detenzione arbitraria sin dal 1985. Chiese alla Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze di effettuare uno studio approfondito e di formulare raccomandazioni atte a ridurre il fenomeno. Contemporaneamente, l'Assemblea Generale dell'ONU adottò, nel dicembre del 1988, i Principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, espressione dei timori relativi alle garanzie di cui avrebbero dovuto godere tutti gli individui privati della loro libertà. In applicazione delle raccomandazioni formulate nella relazione presentata dalla Sottocommissione, la Commissione istituì nel 1990 il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, che in seguito adottò i seguenti principi in materia di custodia e detenzione:

Principio 1

Un richiedente asilo o immigrato, trattenuto per essere interrogato alla frontiera, o all'interno del territorio nazionale in caso di ingresso irregolare, dovrà essere informato, quantomeno oralmente e in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi della decisione che si sta valutando nei suoi confronti, sia nel caso di respingimento alla frontiera sia nel caso di residenza temporanea sul territorio.

Principio 2

Un richiedente asilo o immigrato dovrà avere la possibilità, durante la detenzione, di comunicare con il mondo esterno, via telefono, fax o posta elettronica e di contattare un avvocato, un rappresentante consolare e i propri parenti.

Principio 3

Un richiedente asilo o immigrato posto in stato di detenzione dovrà essere portato al più presto dinanzi a un'autorità giudiziaria o simile.

Principio 4

Un richiedente asilo o immigrato, durante la detenzione, dovrà firmare un registro numerato e legalmente vincolante, o che fornisca garanzie equivalenti, su cui è indicata l'identità, i motivi della detenzione e l'autorità competente che ha deciso il provvedimento, così come l'orario e la data di ingresso e di uscita dal luogo di detenzione.

Principio 5

Un richiedente asilo o immigrato, dovrà essere informato, all'ingresso in un centro di detenzione, dei regolamenti interni e, se opportuno, delle norme disciplinari applicabili, della possibilità di essere tenuto in isolamento e di ogni garanzia che accompagna il provvedimento.

Principio 6

La decisione dovrà essere adottata da un'autorità debitamente autorizzata con un sufficiente grado di responsabilità e dovrà essere fondata su criteri di legittimità stabiliti per legge.

Principio 7

Dovrà essere fissato per legge un periodo massimo per la detenzione che non potrà in nessun caso essere illimitata o di eccessiva durata.

Principio 8

La notifica del provvedimento detentivo dovrà pervenire per iscritto, in una lingua compresa dal richiedente asilo o immigrato, dovrà indicare i motivi del provvedimento; dovrà altresì fissare le condizioni in base a cui il richiedente asilo o immigrato potrà fare ricorso a un'autorità giudiziaria, la quale dovrà decidere prontamente sulla legittimità del provvedimento e, se opportuno, ordinare il rilascio della persona.

Principio 9

La detenzione dovrà aver luogo in un istituto pubblico specificatamente preposto a tale scopo; quando, per motivi pratici, questo non sarà possibile, il richiedente asilo o immigrato verrà collocato in strutture separate da quelle predisposte per le persone detenute ai sensi del diritto penale.

Principio 10

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e, laddove necessario, organizzazioni non-governative debitamente autorizzate dovranno avere diritto di accesso ai luoghi di detenzione.

Quali sono i diritti e i doveri delle persone riconosciute come apolidi?

Ci sono alcuni diritti umani fondamentali applicabili a tutte le persone indipendentemente dal loro status o dal tipo di permanenza in una particolare giurisdizione. Questi comprendono, ad esempio, il divieto di tortura e il principio di non-discriminazio-

ne. In virtù di ciò, la Convenzione del 1954 sancisce che le sue disposizioni si applicheranno agli apolidi “senza discriminazioni relative alla razza, alla religione o al Paese d’origine” (Art. 3).

Ogni apolide ha l’obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese in cui si trova (Art. 2). Supponendo che tale obbligo sia rispettato, l’Art. 7(1) determina il livello minimo di tutela a cui un apolide ha diritto. Stabilisce inoltre che, fatta eccezione per quei casi in cui la Convenzione contiene esplicitamente un trattamento più favorevole, “ogni Stato Contraente deve accordare agli apolidi il trattamento concesso agli stranieri in generale”.

Per quanto riguarda i diritti elencati nella Convenzione del 1954, agli apolidi vanno garantiti almeno gli stessi diritti e benefici concessi agli stranieri, soprattutto in merito alle professioni remunerative (Art. 17, 18 e 19), alla educazione pubblica (Art. 22), all’alloggio (Art. 21) e alla libertà di circolazione (Art. 26). Gli Stati contraenti sono altresì invitati ad accordare agli apolidi regolarmente residenti sul loro territorio uno standard di trattamento analogo a quello accordato ai propri cittadini, in particolare per quanto riguarda la libertà di professare una religione (Art. 4), la proprietà intellettuale e industriale (Art. 14), il diritto di adire i tribunali (Art. 16), l’assistenza pubblica (Art. 23), la legislazione del lavoro e la sicurezza sociale (Art. 24).

Le persone riconosciute come apolidi hanno diritto a documenti di identità e di viaggio?

La Convenzione prevede che gli Stati contraenti rilascino documenti di identità a tutti gli apolidi che si trovano sul loro territorio e non possiedono un valido titolo di viaggio. L’Art. 28 sancisce che gli Stati contraenti rilascino titoli di viaggio agli apolidi regolarmente residenti sul loro territorio, sempre che non vi si oppongano motivi imperativi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Il rilascio di un documento non implica la concessione della cittadinanza, non modifica lo status della persona e non concede il diritto di beneficiare della protezione diplomatica.

La seconda parte dell’Art. 28 invita gli Stati a rilasciare titoli di viaggio a qualsiasi apolide che si trovi sul loro territorio, anche a chi non vi risiede regolarmente. Agli Stati viene chiesto di esaminare con particolare attenzione il rilascio di documenti di viaggio in base alla Convenzione a quegli apolidi che, si trovano sul loro territorio e non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal Paese della loro residenza regolare. Questa disposizione è particolarmente significativa, in quanto molti apolidi potrebbero non avere un Paese di residenza regolare. Un documento di viaggio contribuisce a identificare l’apolide e gli consente di entrare in uno Stato appropriato.

I titoli di viaggio sono particolarmente importanti per gli apolidi in quanto facilitano gli spostamenti in altri Paesi per motivi di studio, lavoro, sanità o reinsediamento. In ottemperanza all'Elenco della Convenzione, ogni Stato Contraente accetta di riconoscere la validità dei documenti di viaggio rilasciati da altri Stati Parti. L'UNHCR potrà offrire consulenza tecnica in merito al rilascio di tali documenti.

Può uno Stato espellere una persona riconosciuta come apolide?

Ai sensi della Convenzione, gli apolidi regolarmente residenti nel Paese non saranno espellibili se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Le espulsioni saranno soggette a garanzie date dalla procedura prevista dalla legge, a meno che non vi siano motivi imperativi di sicurezza nazionale. Una serie di tutele procedurali dovrebbero quindi essere poste in atto per consentire all'apolide di replicare e produrre prove relative a qualsiasi accusa, di farsi rappresentare da un consulente legale e di poter presentare ricorso.

L'Atto Finale della Convenzione evidenzia come il non-refoulement, sia ormai un principio generalmente accettato. Questo principio, in base a cui nessuno potrà essere rinvio in un territorio dove sarebbe a rischio di persecuzione, viene esplicitamente ribadito o interpretato nelle disposizioni di numerosi trattati internazionali, tra cui l'Art. 33 della Convenzione ONU del 1951 relativa allo status dei rifugiati, l'Art. 3 della Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, l'Art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e diversi strumenti regionali in materia di diritti umani.

Poiché il divieto di respingimento è accettato come un principio di diritto internazionale, gli autori della Convenzione non ritennero necessario sancirlo negli articoli di una convenzione sullo status degli apolidi de jure.

Nel caso in cui una decisione definitiva di espulsione sia stata presa, la Convenzione richiede agli Stati di concedere all'apolide un periodo di tempo sufficiente per ottenere di essere ammesso regolarmente in un altro Paese.

Che tipo di procedura di naturalizzazione dovrebbe essere garantita alle persone riconosciute apolidi?

Gli Stati Parti alla Convenzione sono tenuti a facilitare l'assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi nella maggior misura possibile. (In questo contesto, il termine 'assimilazione' non indica la perdita di identità delle persone coinvolte, ma piuttosto un'integrazione nella vita economica, sociale e culturale del Paese.) In particolare, gli Stati dovranno sforzarsi di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese.

Dopo che Timor Est proclamò l'indipendenza dall'Indonesia, a tutti i cittadini di Timor Est che vivevano in Indonesia fu data la possibilità di mantenere la cittadinanza indonesiana o di acquisire quella di Timor-Est, restando in Indonesia come stranieri con una valida autorizzazione al soggiorno.

Alcuni Paesi hanno introdotto nella loro normativa in materia di cittadinanza dei termini di residenza regolare ridotti per i rifugiati e gli apolidi che intendono chiedere la naturalizzazione.

La Convenzione europea sulla nazionalità (ECN) del 1997 sviluppa ulteriormente questa raccomandazione chiedendo che il diritto interno sancisca la possibilità di naturalizzare gli stranieri residenti regolarmente e abitualmente sul territorio; limita inoltre qualsiasi requisito di residenza a un massimo di 10 anni precedenti la possibilità di richiedere la naturalizzazione. La Convenzione invita anche gli Stati ad accelerare le procedure di naturalizzazione per gli apolidi ed i rifugiati.

Qual è l'importanza dell'Atto Finale della Convenzione?

L'Atto Finale raccomanda che ogni Stato Contraente, quando riconosce la validità dei motivi per cui una persona ha rinunciato alla protezione dello Stato di cui è cittadino, consideri con favore la possibilità di riservare a quella persona il trattamento che la Convenzione accorda agli apolidi. Questa raccomandazione è stata inclusa a favore degli apolidi de facto che, tecnicamente, conservano una nazionalità, ma non godono di nessuno dei benefici generalmente associati ad essa, in particolare la protezione nazionale.

Quali sono le modalità migliori per proteggere gli apolidi?

Il modo più efficace per proteggere gli apolidi è elaborare una normativa che renda in primo luogo impossibile creare situazioni di apolidia (Si veda il Capitolo n. 3 per una discussione completa della Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia e delle relative misure che gli Stati possono adottare per ridurre o eliminare l'incidenza del fenomeno).

Tuttavia, fino a quando il problema dell'apolidia non verrà eliminato, le persone riconosciute come apolidi dovranno essere protette. L'adesione alla Convenzione del 1954 sullo status degli apolidi e la sua attuazione attraverso una normativa di implementazione garantirà il rispetto dei diritti e dei doveri delle persone apolidi.

Come precedentemente evidenziato, la Convenzione del 1954 non altera la nazionalità di un individuo, né obbliga gli Stati ad ammettere apolidi non-rifugiati sul proprio territorio. **L'applicazione delle disposizioni ivi contenute non sostituisce la concessione**

della cittadinanza. Ove possibile, gli Stati dovranno facilitare l'assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi che vivono sul loro territorio attraverso norme e prassi in materia di nazionalità, una soluzione nota come **integrazione locale**.

Nel 2005, i governi del Kirghizistan e del Turkmenistan concessero un rapido accesso alla cittadinanza a numerosi apolidi rifugiati provenienti dal Tagikistan in modo che potessero cominciare a ricostruirsi una vita nel proprio Stato di asilo.

In alcuni casi eccezionali, potrebbe essere impossibile per gli apolidi normalizzare il loro status legale nel Paese in cui vivono. Il reinsediamento in un altro Paese potrebbe quindi essere per loro la soluzione più appropriata. Poiché i criteri di reinsediamento solitamente non si riferiscono a situazioni di apolidia (essendo una soluzione più utilizzata per i rifugiati), il Comitato Esecutivo dell'UNHCR ha recentemente invitato gli Stati ad ampliare i loro criteri includendo gli apolidi. Nella Conclusione n. 95 (2003), l'ExCom:

“incoraggia[va] gli Stati (membri) a cooperare con l'UNHCR per risolvere i casi di apolidia e considerare la possibilità di fornire località di reinsediamento quando la situazione di un apolide non può essere risolta nell'attuale Paese di accoglienza o nel Paese di precedente residenza abituale e rimane precaria ...”.

L'UNHCR potrà offrire consulenza e assistenza agli Stati in materia di integrazione e di reinsediamento degli apolidi.

Capitolo 3

Eliminare le cause dell'apolidia

L'apolidia può avere origine da una molteplicità di circostanze. Alcune delle cause principali verranno discusse qui di seguito insieme alle misure concrete che gli Stati possono adottare per evitare il loro insorgere, soprattutto in sede di revisione delle leggi in materia di cittadinanza.

Cause tecniche

Conflitto di leggi

Laddove la normativa in materia di nazionalità in uno Stato è in conflitto con quella vigente in un altro Stato possono crearsi dei problemi, facendo rimanere un individuo senza alcuna nazionalità. Nonostante le due normative siano correttamente formulate, la loro attuazione congiunta può dar luogo a una serie di problemi. Per esempio, lo Stato A, in cui la persona è nata, concede la nazionalità solo per discendenza (*ius sanguinis*), ma i genitori della persona sono cittadini dello Stato B. Lo Stato B, dall'altra parte, concede la nazionalità esclusivamente in base al luogo di nascita (*ius soli*). La persona viene quindi resa apolide.

Onde evitare questi problemi:

- Come stabilito nella Convenzione dell'Aja del 1930, ciascuno Stato determina chi sono i suoi cittadini, ai sensi della propria normativa. Detta normativa, riconosciuta dagli altri Stati, dovrà essere conforme alle convenzioni ed alle consuetudini internazionali, e ai principi giuridici applicabili alle questioni sulla cittadinanza. Gli Stati dovrebbero quindi possedere un corpus di leggi aggiornato e comprenderne l'attuazione pratica al fine di risolvere i conflitti giuridici in materia di cittadinanza.
- In merito agli individui che altrimenti sarebbero apolidi, la Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia sancisce che la nazionalità dovrà essere concessa:
 - alla nascita, per effetto di legge, a chi nasce sul territorio dello Stato;
 - al raggiungimento di una determinata età, per effetto di legge, a chi nasce sul territorio dello Stato, ai sensi del diritto nazionale;
 - su richiesta, a una persona nata sul territorio dello Stato (l'istanza potrà essere soggetta a una o più delle seguenti condizioni: un periodo limitato in cui presentarla, requisiti di residenza specifici, nessuna condanna penale di tipo determinato, e/o che la persona sia sempre stata apolide);

- alla nascita, a un figlio legittimo la cui madre è cittadina dello Stato in cui il bambino è nato;
 - per discendenza, se un individuo non riesce ad acquistare la cittadinanza dello Stato Contraente sul cui territorio è nato a causa dei requisiti di età o di residenza (ciò potrà essere soggetto a una o più delle seguenti condizioni: un periodo limitato in cui presentare la richiesta, requisiti specifici di residenza e/o che la persona sia sempre stata apolide);
 - a figli di ignoti che vengono trovati sul territorio di uno Stato Contraente;
 - alla nascita, per effetto di legge, a un individuo nato altrove se la nazionalità di uno dei genitori al momento della nascita era quella dello Stato Contraente;
 - su richiesta, ai sensi della normativa interna, a una persona nata altrove se la nazionalità di uno dei genitori al momento della nascita era quella dello Stato Contraente (l'istanza potrà essere soggetta a una o più delle seguenti condizioni: un periodo limitato in cui presentarla, specifici requisiti di residenza, nessuna condanna per reato contro la sicurezza nazionale, e/o che la persona sia sempre stata apolide).
- Nella determinazione dell'insieme iniziale di cittadini e delle modalità con cui la cittadinanza viene concessa alla nascita, la maggior parte degli Stati combina i principi dello *jus soli* e dello *jus sanguinis*. Quegli Stati invece che non ammettono la doppia cittadinanza dovranno garantire che, al raggiungimento di una certa età, un individuo o i suoi genitori abbiano la possibilità di scegliere una nazionalità.

Conflitto di leggi in materia di rinuncia

La normativa di alcuni Stati consente agli individui di rinunciare alla propria cittadinanza senza la previa acquisizione di un'altra o senza avere garanzie in merito al suo ottenimento. Questa situazione spesso si traduce in apolidia. I conflitti di legge relativi a questo punto possono sorgere allorché uno Stato non consentirà a un individuo di rinunciare alla nazionalità fino all'ottenimento di una nuova, mentre l'altro Stato interessato non concederà la sua nazionalità fino a quando l'individuo non abbia rinunciato alla sua cittadinanza d'origine. A volte, prima di poter richiedere la cittadinanza del Paese dove risiede, si esige che la persona rinunci alla cittadinanza posseduta, rendendola così un apolide fino al momento in cui la nuova cittadinanza non verrà concessa.

Onde evitare questo problema:

- In base alla Convenzione del 1961, la perdita o la rinuncia alla cittadinanza dovranno essere subordinate al previo possesso di un'altra nazionalità o alla garanzia della sua acquisizione. Un'eccezione potrà essere fatta nel caso di persone naturalizzate che, nonostante la notifica relativa alle modalità ed ai termini di tempo, risiedono all'estero per un certo numero di anni e non esprimono l'intenzione di mantenere la nazionalità. In questo caso, un soggetto naturalizzato è colui che ha acquisito la cittadinanza facendone richiesta allo Stato Contraente interessato, che può aver respinto l'istanza.

za. La perdita della nazionalità potrà avvenire solo in conformità con le disposizioni di legge e dovrà essere accompagnata da piene garanzie procedurali, come il diritto ad un equo processo in un tribunale o in un altro organo indipendente.

- La legislazione in materia di cittadinanza dovrà garantire che nessun cittadino potrà rinunciare alla propria nazionalità senza acquisirne un'altra o senza avere garanzia formale e scritta da parte delle autorità competenti della sua acquisizione.
- Alcuni Stati hanno introdotto una serie di disposizioni che consentono la ri-acquisizione di nazionalità nel caso in cui un individuo la perda o non ne acquisisca un'altra.
- Per gli Stati che non ammettono una nazionalità doppia o plurima, la legislazione in materia deve garantire l'annullamento della condizione di rinunciare o di perdere un'altra nazionalità come pre-requisito per acquistarne o mantenerne una nuova laddove tale rinuncia o perdita non è possibile. Per esempio, dai rifugiati non si dovrebbe pretendere che ritornino nel loro Paese di origine o che ne contattino le relative autorità nel caso in cui volessero rinunciare alla propria cittadinanza.

Buone prassi: Ucraina

Nel 1944, più di 200.000 Tartari di Crimea furono deportati verso varie regioni dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) con l'accusa di aver cooperato con le forze di occupazione nazista. La maggior parte di loro fu confinata nella Repubblica Socialista Sovietica Uzbeka. Due decenni più tardi, il Presidente del Soviet Supremo dell'URSS dichiarò le accuse nei confronti dei Tartari di Crimea infondate e permise loro di risiedere in qualsiasi territorio dell'Unione Sovietica, anche in Crimea.

I Tartari che decisero di rientrare nel loro Paese, tuttavia, incontrarono varie difficoltà nella registrazione, nella ricerca di un lavoro, di un terreno e di un alloggio. Nel 1987, il Consiglio dei Ministri dell'URSS adottò una Risoluzione che limitò la possibilità di rientro dei Tartari a solo otto distretti interni della penisola, impedendone il ritorno nelle loro terre di origine site sulla costa meridionale, più fertile e sviluppata. Due anni più tardi, dopo che il Soviet Supremo dichiarò "illeghi e criminali" le azioni intraprese per negare i diritti dei "popoli sottoposti a deportazione forzata", un flusso massiccio di rimpatriati si riversò in Crimea.

A seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica nel dicembre 1991, emersero improvvisamente una serie di complessi problemi politici e

giuridici in materia di successione di Stati, riguardanti, tra le altre cose, i confini territoriali e la nazionalità.

L'Ucraina, di cui ora faceva parte anche il territorio di Crimea, divenne lo Stato successore dell'ex Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina. In base alla prima Legge sulla Cittadinanza (1991), i cittadini dell'ex Unione Sovietica che erano stabilmente residenti sul territorio ucraino quando fu dichiarata l'indipendenza (24 agosto 1991) divennero automaticamente (ex lege) cittadini ucraini, a prescindere dalla loro origine, status sociale, razza, nazionalità, sesso, educazione, lingua madre, opinione politica o religione. Le sole condizioni in cui queste persone non avrebbero acquisito automaticamente la cittadinanza ucraina sarebbero state quelle in cui le stesse fossero state cittadini di un altro Paese ed avessero avuto qualche obiezione al fatto di diventare cittadini ucraini.

Anche a quelle persone che avevano registrato la propria residenza legale in Ucraina nel periodo compreso tra l'indipendenza e l'entrata in vigore della Legge sulla Cittadinanza tre mesi più tardi venne assicurata l'automatica acquisizione della cittadinanza ucraina. Furono circa 150.000 i Tartari di Crimea che ottennero la cittadinanza attraverso tali disposizioni.

I quasi 108.000 Tartari che invece tornarono in Ucraina dopo l'entrata in vigore della Legge sulla Cittadinanza (novembre 1991) si trovarono a dover affrontare una serie di altri problemi. Le 28.000 persone che avevano annullato la loro residenza permanente in altri Paesi prima dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza in detti Paesi divennero apolidi *de jure*. Gli altri 80.000 che erano rimasti registrati nei precedenti Paesi di residenza quando le rispettive normative entrarono in vigore divennero *de jure* cittadini di quei Paesi; di conseguenza non ottennero automaticamente la cittadinanza ucraina. Sebbene venne loro offerta la possibilità di accedere alla cittadinanza ucraina attraverso procedure individuali di naturalizzazione, la maggior parte dei rimpatriati non riuscì a soddisfare i severi requisiti previsti, che richiedevano cinque anni di residenza in Ucraina, un reddito sufficiente e la conoscenza della lingua ucraina.

Al fine di risolvere la situazione, l'UNHCR, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa incoraggiarono il governo ucraino a modificare la propria legge sulla cittadinanza. L'UNHCR fornì formazione e assistenza tecnica al Servi-

zio passaporti e naturalizzazione ucraino e organizzò una campagna mediatica sulla cittadinanza. Le ONG locali, sotto la supervisione dell'UNHCR, fornirono consulenza legale ai richiedenti e li rappresentarono durante i procedimenti legali con le autorità ucraine.

Nel tentativo di ridurre e, in ultima analisi, prevenire l'apolidia, il Parlamento ucraino, in consultazione con l'UNHCR, emendò la propria Legge sulla Cittadinanza sette volte durante i primi dieci anni di esistenza della normativa. Nel maggio 1997, furono rimossi i requisiti linguistici e di reddito e ai discendenti degli ex-deportati fu permesso di acquisire la cittadinanza ucraina per motivi di origine dei propri avi sul territorio di Crimea, cosa che consentì ai circa 28.000 rimpatriati apolidi *de jure* di acquistare finalmente la cittadinanza ucraina.

Se da un lato questi emendamenti diedero un forte contributo alla risoluzione dei problemi delle persone rimaste apolidi, dall'altro rimasero comunque una serie di ostacoli all'acquisizione della cittadinanza ucraina, ivi compreso il divieto costituzionale della doppia nazionalità. Le persone rientrate in Ucraina che era già divenute cittadini *de jure* dell'Uzbekistan prima del loro ritorno in Crimea, per esempio, dovevano essere formalmente esonerate dalla cittadinanza uzbeca prima di poter ottenere quella ucraina, una rinuncia che richiedeva il pagamento di 100 dollari statunitensi, una visita all'ambasciata uzbeca a Kiev e una procedura amministrativa che spesso durava più di un anno.

L'UNHCR e l'OSCE si fecero mediatori tra i due Paesi, giungendo, nel 1998, a un accordo bilaterale che semplificò le procedure per cambiare cittadinanza. L'Uzbekistan accettò di eliminare le tasse sulla rinuncia e permise agli uffici passaporti del Ministero dell'Interno ucraino di raccogliere le domande di rinuncia e di inoltrarle alle autorità uzbeche. In risposta alle preoccupazioni sollevate dall'UNHCR, venne adottata una politica amministrativa volta a far coincidere la concessione della cittadinanza ucraina con la rinuncia di quella uzbeca, evitando così la possibilità di rendere apolide un individuo nel corso della procedura. Durante i tre anni in cui questo accordo bilaterale rimase in vigore, circa 80.000 persone che avevano fatto rientro dall'Uzbekistan ottennero la cittadinanza ucraina. L'Ucraina concluse poi accordi bilaterali simili con la Bielorussia (1999), il Kazakistan (2000), il Tagikistan (2001) e la Repubblica del Kirghizistan (2003).

Nel gennaio 2001, il Parlamento ucraino approvò una nuova Legge sulla Cittadinanza ancora più incisiva nei confronti della prevenzione dell'apolidia. Tra le altre disposizioni della Legge infatti, rivista nel 2005, permette ai richiedenti di rinunciare alla loro cittadinanza straniera entro un anno dall'acquisizione di quella ucraina ed elimina i requisiti di rinuncia formale se le tasse richieste per tale rinuncia superano il salario minimo mensile in Ucraina.

Leggi e prassi che riguardano in particolare i minori

Come previsto sia dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) che dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC), tutti i bambini, indipendentemente dal luogo di nascita, dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita. Tutti i bambini hanno diritto ad acquisire una cittadinanza. Questa sarà determinata secondo le leggi degli Stati coinvolti; questi chiederanno chiarimenti in merito al luogo di nascita del bambino e all'identità dei genitori. Senza prove relative alla nascita, vale a dire, senza una valida registrazione della stessa, è quasi impossibile stabilire l'identità di un bambino e quindi consentirgli di acquisire una cittadinanza.

Onde evitare questo problema:

- Gli Stati dovranno fornire le risorse necessarie all'amministrazione locale competente atte a garantire che la registrazione della nascita venga sistematicamente effettuata in conformità all'Art. 7 della CRC e all'Art. 24 dell'ICCPR. Se necessario, dovrà essere richiesto il sostegno della comunità internazionale, in particolare attraverso l'UNICEF.
- All'atto della registrazione della nascita, gli Stati dovranno individuare i casi di nazionalità controversa e concedere la cittadinanza se il bambino diventasse altrimenti apolide. Le disposizioni in materia contenute nella Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia dovranno essere incorporate nella normativa nazionale in seguito all'adesione a detta Convenzione, ma anche nel caso in cui lo Stato non vi abbia aderito.
- Nella legislazione in materia dovrebbero essere presenti disposizioni relative all'acquisizione della nazionalità del Paese di nascita del minore. Ciò eviterebbe l'apolidia nei casi in cui viene commesso un errore nel determinarne la nazionalità alla nascita.
- I bambini nati fuori del matrimonio dovranno, per quanto possibile, avere accesso alla nazionalità alla nascita tanto quanto i bambini nati da genitori sposati ai sensi del diritto nazionale.

In molti Paesi, le donne non possono trasmettere la propria nazionalità ai loro figli, anche quando il bambino nasce nel Paese di cittadinanza della madre e il padre non ha nazionalità. In questi casi, il bambino è apolide.

Onde evitare questo problema:

- In base alla Convenzione del 1957 sulla nazionalità delle donne sposate e la Convenzione del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, queste dovranno avere gli stessi diritti degli uomini in merito alla cittadinanza dei figli. L'applicazione di tali principi permetterà di evitare sia la discriminazione nei confronti delle donne sia la possibilità che un bambino erediti lo status di eventuale apolidia dal padre.
- Gli Stati, dovranno includere nelle proprie leggi in materia di cittadinanza disposizioni sulla non-discriminazione in base al sesso.

I bambini orfani e abbandonati spesso non hanno una nazionalità confermata. Anche i figli illegittimi potrebbero non essere in grado di ottenere una nazionalità.

Onde evitare questo problema:

- I figli di ignoti che vengono trovati sul territorio di uno Stato dovranno ottenere la cittadinanza di tale Stato. Questo principio è previsto dalla legislazione di molti Paesi e dagli strumenti internazionali in materia di cittadinanza.
- L'interesse superiore del bambino dovrà sempre essere una considerazione di primaria importanza nel determinarne la nazionalità.

Le pratiche di **adozione** di alcuni Stati possono portare all'apolidia se, per esempio, i bambini non possono acquisire la cittadinanza dei loro genitori adottivi.

Onde evitare questo problema:

- Gli Stati dovranno introdurre disposizioni legislative atte a garantire che le adozioni effettuate all'estero ai sensi del diritto internazionale siano riconosciute dalla normativa interna. La Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967 incoraggia gli Stati a facilitare la concessione della cittadinanza ai figli adottivi dei loro cittadini.

Pratiche amministrative

Esistono numerose questioni amministrative e procedurali relative all'acquisizione, al recupero ed alla perdita della nazionalità. Anche se un individuo ha i requisiti necessari ai fini del suo ottenimento – in realtà anche nel caso in cui ne abbia fatto correttamente richiesta - le eccessive tasse amministrative, le scadenze impossibili da ri-

spettare, e/o l'incapacità di produrre i documenti necessari perché in possesso del precedente Stato di nazionalità sono tutti fattori che possono ostacolare l'acquisizione della nazionalità.

Onde evitare questo problema:

- Le istanze di acquisizione, conservazione, perdita, recupero o certificazione della nazionalità dovranno essere esaminate entro un ragionevole lasso di tempo.
- La registrazione dell'acquisizione automatica (*ex lege*) o della perdita della cittadinanza, anche nei casi di successione di Stati per i residenti abituali e legittimi, non dovrà comportare affidavit scritti, anche se è consigliabile che gli Stati tengano una documentazione scritta di tutte le decisioni sulla cittadinanza.
- Le tariffe per l'acquisizione, la conservazione, la perdita, il recupero o la certificazione della nazionalità e per le relative revisioni amministrative e giudiziarie dovranno ammontare a una cifra ragionevole.

Leggi e prassi che riguardano in particolare le donne

Alcuni Stati alterano *automaticamente* la cittadinanza di una donna in caso di matrimonio con un non-cittadino. Una donna può quindi diventare apolide se non le viene automaticamente conferita la cittadinanza del marito o se il marito stesso è apolide.

Una donna può diventare apolide anche se, dopo aver ricevuto la nazionalità del marito, il matrimonio viene sciolto e lei perde la cittadinanza acquisita con il matrimonio, senza che venga automaticamente ripristinata quella d'origine.

Onde evitare questi problemi:

- La Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate del 1957 e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 tentano di garantire alle donne parità di diritti con gli uomini in merito all'acquisizione, al mutamento e alla conservazione della nazionalità. In conformità con i principi contenuti in dette Convenzioni, la cittadinanza del marito non dovrà automaticamente cambiare quella della moglie, renderla apolide, né rendere per lei obbligatoria l'acquisizione della nazionalità del marito.
- Negli Stati in cui le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini e in caso di matrimonio possono automaticamente perdere la loro cittadinanza o devono rinunciare a quella precedente, dovranno essere adottate una serie di disposizioni nella legislazione interna per consentire alle donne, in caso di scioglimento del matrimonio, di riacquistare automaticamente la precedente cittadinanza attraverso una semplice dichiarazione.

Perdita automatica della cittadinanza

Alcuni Stati revocano automaticamente la nazionalità di un individuo che ha lasciato il suo Paese o che risiede all'estero. La revoca della nazionalità, che può verificarsi anche solo pochi mesi dopo la partenza della persona, spesso è accompagnata da pratiche amministrative difettose in cui l'individuo in questione non viene informato del rischio di perdere la propria nazionalità se non si registra regolarmente presso le autorità del Paese. Se l'individuo è un cittadino naturalizzato, piuttosto che un cittadino nato nello Stato o che ha acquisito la cittadinanza per discendenza, anche la regolare registrazione può essere insufficiente a garantire che la nazionalità non venga revocata. L'apolidia è spesso una conseguenza diretta di tali pratiche.

Onde evitare questo problema:

- L'Art. 7 (3) della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961 prevede che un individuo non perda la propria nazionalità, e quindi diventi apolide, per motivi collegati alla sua partenza dal Paese, alla residenza all'estero, alla mancata registrazione o ragioni simili. La Convenzione prevede una deroga a tale principio per i cittadini naturalizzati che risiedano all'estero per più di sette anni consecutivi. Queste persone dovranno esplicitare alle autorità competenti il desiderio di mantenere la propria nazionalità. Gli Stati dovranno quindi informare adeguatamente i cittadini naturalizzati su questa politica sia all'interno dei propri confini che, all'estero, attraverso i loro servizi consolari.
- Strumenti più recenti, come la Convenzione europea sulla nazionalità, non consentono agli Stati di privare una persona della propria cittadinanza per motivi di residenza abituale all'estero se la persona in questione diventerebbe in tal modo apolide.

Cause legate alla successione di Stati

Trasferimento di territorio o di sovranità

Anche se viene affrontato solo parzialmente negli strumenti e nei principi di diritto internazionale, il trasferimento di territorio o di sovranità è da molto tempo causa del fenomeno dell'apolidia. Le leggi e le prassi interne verranno inevitabilmente modificate quando uno Stato subisce profondi cambiamenti territoriali o variazioni di sovranità, come nel caso della conquista dell'indipendenza da una potenza coloniale, della dissoluzione, dell'avvicendamento di uno o più Stati o del ripristino dell'entità statale dopo un periodo di scioglimento, è inevitabile che le normative e le prassi interne vengano modificate. Ognuno di questi eventi può condurre all'adozione di nuove leggi o decreti sulla cittadinanza e/o di nuove procedure amministrative. In tali situazioni, gli individui possono diventare apolidi se non riescono ad acquisire la cittadinanza in base alla nuova legge, ai nuovi decreti

o alle nuove procedure amministrative, o se viene negata loro la nazionalità a causa di una reinterpretazione delle norme e delle pratiche applicate in precedenza.

Onde evitare questi problemi:

- In base all'Art. 10 della Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, gli Stati Parte dovranno garantire che l'apolidia non si verifichi in seguito a trasferimenti di territorio. Gli Stati dovranno siglare, a tale scopo, trattati bilaterali o multilaterali comprendenti disposizioni che assicurino che l'apolidia non si verifichi in questo tipo di situazioni. In assenza di simili trattati, lo Stato o gli Stati in questione dovranno concedere la nazionalità a chi altrimenti diventerebbe apolide.
- Nella prassi le popolazioni sono generalmente legate ai territori; nondimeno alcuni trattati internazionali, disposizioni costituzionali e legislazioni interne prevedono la possibilità di scegliere la nazionalità di uno degli Stati successori.
- I trattati di successione possono comprendere disposizioni relative alle conseguenze di una dissoluzione o di una separazione di Stati sulla nazionalità.
- In risposta alla necessità di codificare e sviluppare il diritto internazionale in materia di cittadinanza con riferimento al tema della successione degli Stati, la Commissione di diritto internazionale (ILC) delle Nazioni Unite ha preparato una bozza di articoli contenuti nell'Allegato alla Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU 55/153 del 2001. Gli articoli in bozza prevedono che:
 - tutti gli Stati interessati dovranno adottare misure atte a evitare che le persone in possesso della cittadinanza dello Stato predecessore alla data della successione degli Stati, non diventino apolide come risultato della successione;
 - una persona con la residenza abituale collocata sul territorio interessato dalla successione acquisisca la cittadinanza dello Stato successore alla data della successione;
 - uno Stato successore non dovrà attribuire la propria cittadinanza a persone che erano abitualmente residenti in un altro Stato, contro la volontà degli interessati, a meno che gli stessi non diventino altrimenti apolide;
 - gli Stati dovranno tenere in considerazione la volontà delle persone ogni qualvolta abbiano i requisiti per ottenere la cittadinanza di due o più Stati; dovranno garantire alle persone che hanno un legame effettivo con uno Stato il diritto di scegliere la cittadinanza dello stesso, nell'ipotesi in cui queste persone diventassero altrimenti apolide;
 - gli Stati non dovranno negare il diritto di conservare, acquisire o scegliere una cittadinanza attraverso discriminazioni di qualunque genere.

- La Convenzione europea sulla nazionalità e la **Convenzione sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati** comprendono le disposizioni della Convenzione del 1961 e molti dei principi contenuti nelle bozze di articoli della ILC. La Convenzione europea dedica un intero capitolo alla "successione di Stati e nazionalità", evidenziando quattro grandi principi:
 - il legame autentico ed effettivo tra un individuo e lo Stato;
 - la residenza abituale della persona interessata al momento della successione;
 - la sua volontà;
 - la sua origine territoriale.

La Convenzione europea sulla nazionalità prevede inoltre che i non-connazionali di uno Stato predecessore che risiedono abitualmente su un territorio la cui sovranità viene trasferita a uno Stato successore e che non hanno acquisito la cittadinanza di detto Stato, avranno il diritto di rimanere in tale Stato e godere degli stessi diritti economici e sociali al pari dei suoi cittadini.

- La Convenzione sulla prevenzione dell'apolidia in relazione alla successione di Stati ha sviluppato norme specifiche riguardanti gli elementi probatori (Art. 8) nei casi di successione di Stati:

“Uno Stato successore non insisterà sui requisiti probatori standard necessari alla concessione della nazionalità nel caso di persone diventate apolide o che lo diventerebbero a seguito di una successione di Stati e laddove le stesse non riuscirebbero ragionevolmente a soddisfare tali requisiti.

Uno Stato successore non richiederà la prova della non-acquisizione di un'altra nazionalità prima di concedere la propria a persone che erano abitualmente residenti sul suo territorio al momento della successione dello Stato ed è diventato apolide o lo diventerebbe a seguito di tale successione”.

Il comma 1 dell'Art. 8 si riferisce a quelle situazioni in cui è impossibile o molto difficile soddisfare i requisiti probatori standard necessari all'acquisizione della cittadinanza. In alcuni casi, potrebbe essere impossibile per un individuo fornire prove documentali esaustive della sua discendenza se, ad esempio, gli archivi del registro civile fossero stati distrutti; altrettanto impossibile sarebbe provare documentalmente il luogo di residenza laddove questo non fosse stato registrato. Questa disposizione include anche situazioni in cui, per quanto plausibile fornirle, sarebbe irragionevole richiedere tali prove alla persona interessata, in quanto il tentativo di procurarle ne metterebbe a rischio la vita o la salute.

Le circostanze che rendono difficile fornire una prova documentale non sono sempre collegate direttamente alla successione di Stati. Possono essere la conseguenza di un even-

to verificatosi prima o dopo la successione, per esempio, quando, sotto il regime dello Stato predecessore, il registro civile è stato distrutto o non sono stati rilasciati documenti essenziali ad una determinata fascia della popolazione. In tutti questi casi, dovrà essere sufficiente un alto livello di probabilità in merito alla prova e/o una testimonianza indipendente per soddisfare i requisiti volti all'acquisizione della cittadinanza dello Stato successore.

Il comma 2 dell'Art. 8 è rilevante solo in caso di dissoluzione dello Stato predecessore e di conseguente perdita automatica della relativa nazionalità da parte dei suoi cittadini. Se il nuovo Stato successore impedisce o limita l'acquisizione di nazionalità plurime, potrebbe richiedere alla persona interessata una prova di apolidia o di non-possesso di un'altra nazionalità, un requisito spesso impossibile da soddisfare, poiché dipende dalla collaborazione di altri Stati. Se c'è il rischio che la persona diventi apolide in seguito alla successione di Stati, lo Stato successore non dovrà chiedere una prova di apolidia o di non-possesso di un'altra nazionalità prima di concedergli la cittadinanza. Questa regola si basa sulla concezione predominante che prevenire l'apolidia è l'interesse principale della comunità internazionale, mentre l'accettazione o il rifiuto delle nazionalità plurime è una questione che deve essere decisa da ogni singolo Stato.

Tali disposizioni non impediscono a uno Stato intenzionato a ridurre il numero delle nazionalità plurime di cooperare con altri Stati scambiandosi informazioni sull'acquisizione e sulla perdita della cittadinanza. Il fenomeno delle nazionalità plurime può essere contrastato adottando il provvedimento di non-riconoscimento di un'altra nazionalità contenuto nella Convenzione dell'Aia del 1930 su alcune questioni relative al conflitto tra leggi sulla cittadinanza e in base all'Art. 7.1.a della Convenzione europea, che stabilisce la possibilità di perdita automatica della nazionalità nel caso in cui una persona ne acquisti volontariamente un'altra. Uno Stato può anche richiedere al soggetto in questione una dichiarazione scritta in cui afferma che non è in possesso di un'altra nazionalità e che non lo sarà in futuro. Questo permetterà allo Stato di annullare la sua cittadinanza laddove si scopra successivamente che il soggetto in questione ha dichiarato il falso.

Buone prassi: la Repubblica Ceca

Quando l'ex Cecoslovacchia venne ufficialmente dissolta il 1° gennaio 1993, entrambi gli Stati successori – la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca – adottarono nuove leggi in materia di cittadinanza che definirono il loro insieme iniziale di cittadini e il processo attraverso cui le persone avrebbero potuto acquisire la nazionalità di ciascuno Stato. Entrambe le normative, tuttavia, si basavano su leggi di cittadinanza della Cecoslovacchia, che erano state redatte nel 1969 e pertanto non erano applicabili alla nuova realtà.

In base alla normativa interna dei due Stati nascenti, le persone nate prima del 1954 – vale a dire, gli aventi un'età pari o superiore a 15 anni quando la Repubblica socialista cecoslovacca divenne una federazione composta da due repubbliche – erano cittadini di tali Stati se nati all'interno dei loro territori (jus soli). Gli individui nati dopo il 1954, invece, erano considerati cittadini di uno dei due Stati o sulla base dello jus soli (i nati da genitori di nazionalità mista ceca/slovacca di norma acquisivano la cittadinanza in base al luogo di nascita) o attraverso la cittadinanza dei loro genitori (jus sanguinis) quando entrambi avevano la stessa nazionalità. Di conseguenza, molte persone che avevano vissuto tutta la loro vita nella Repubblica ceca acquisirono la cittadinanza slovacca e viceversa. La maggior parte della minoranza etnica Rom presente nella Repubblica Ceca rimase intrappolata in questo limbo giuridico, poiché molti di loro erano nati in territorio slovacco o discendevano da antenati slovacchi.

Mentre le nuove leggi slovacche concedevano un diritto di nazionalità illimitato a tutti gli ex-cittadini della Cecoslovacchia, la nuova Legge sulla cittadinanza ceca introdusse condizioni rigorose; per acquisire la cittadinanza ceca un individuo:

- doveva aver mantenuto e registrato una residenza permanente e continuativa sul territorio della Repubblica ceca per almeno due anni prima della dissoluzione della federazione;
- doveva essere stato privato della cittadinanza slovacca;
- non poteva avere riportato condanne per un reato doloso nei cinque anni precedenti.

Verso la metà degli anni '90, i governi ceco e slovacco chiesero l'assistenza dell'UNHCR per la risoluzione delle migliaia di casi di apolidia emersi a seguito del conflitto di leggi. L'UNHCR dispose due missioni esplorative nella regione e indisse una serie di consultazioni con i governi sulla loro normativa in materia di cittadinanza.

Nel 1996, l'Agenzia contribuì a fondare il Centro di Consulenza sulla Cittadinanza, con sede a Praga. Il Centro fornisce consulenza legale e sociale agli ex-cittadini cecoslovacchi che sono apolidi, anche se hanno legami duraturi e genuini con la Repubblica Ceca. In un anno, il Centro ha assistito circa 6.000 persone, tra cui quasi 900 bambini in affidamento, più di 3.500 detenuti presenti nelle prigio-

ni ceche e oltre 2.000 individui che non hanno potuto stabilire la loro nazionalità o esercitarne i diritti.

Sulla base delle indicazioni dell'UNHCR e del Consiglio d'Europa, il governo ceco iniziò ad allentare le restrizioni sull'acquisizione della cittadinanza. Nell'aprile 1996, l'assemblea legislativa adottò un emendamento alla Legge sulla Cittadinanza che diede al Ministero dell'Interno la facoltà di derogare all'obbligo di una fedina penale pulita per i richiedenti che erano o erano stati cittadini slovacchi, continuativamente residenti nella Repubblica ceca e in possesso di una prova ufficiale di tale residenza.

Nel 1999 poi, l'assemblea legislativa approvò un altro emendamento che concedeva la nazionalità ceca ai cittadini dell'ex-Cecoslovacchia che erano stati stabilmente residenti nel territorio divenuto la Repubblica Ceca, ma che non possedevano un permesso ufficiale di residenza. In base all'emendamento, queste persone riuscirono a dimostrare la propria residenza attraverso contratti di lavoro e/o di locazione e/o grazie a testimoni. Inoltre non venne richiesto loro di avere la fedina penale pulita. Gradualmente, grazie agli sforzi concertati di UNHCR, ONG e delle autorità ceche, gli ex-cittadini cecoslovacchi permanentemente residenti nella Repubblica Ceca dal momento della dissoluzione della federazione hanno ottenuto libero accesso alla cittadinanza della Repubblica ceca.

Cause legate alla discriminazione o alla privazione arbitraria della cittadinanza

Discriminazione

Uno dei principali vincoli posti alla discrezionalità di uno Stato nel concedere o nel negare la nazionalità è il divieto di discriminazione razziale. Questo principio è attestato nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e in molti altri strumenti giuridici. Nella sua Raccomandazione generale sulla discriminazione contro i non-cittadini del 1° ottobre 2004, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale dichiarò che "la privazione della cittadinanza sulla base della razza, del colore, della discendenza o dell'origine nazionale o etnica è una violazione degli obblighi degli Stati di garantire un godimento non-discriminatorio del diritto alla nazionalità".

Tuttavia, a volte gli individui non sono in grado di acquisire la cittadinanza di un determinato Stato, pur avendo con esso forti legami, che per altre persone sarebbero sufficienti

all'ottenimento della cittadinanza. La discriminazione basata sulla razza, sul colore, sull'etnia, sulla religione, sul genere, sull'opinione politica o su altri fattori può essere palese o creata in modo non intenzionale dalle leggi o dalla loro modalità di attuazione. Le norme possono dirsi discriminatorie se contengono un linguaggio pregiudizievole o se il risultato della loro applicazione crea discriminazione.

Onde evitare questo problema:

- Si dovrà garantire che il principio di non-discriminazione con riferimento alla nazionalità venga custodito all'interno della Costituzione e in leggi in materia di cittadinanza e che lo stesso venga attuato attraverso decisioni amministrative e giudiziarie.
- Gli Stati dovranno adottare ogni misura appropriata, sia internamente che in collaborazione con altri Stati, affinché ogni bambino abbia una nazionalità alla nascita. Questo significa che tanto i bambini nati da genitori sposati, quanto i bambini nati fuori del matrimonio e i figli di genitori apolidi hanno tutti lo stesso diritto alla nazionalità ai sensi della normativa internazionale.
- La Convenzione del 1957 sulla nazionalità delle donne sposate e la Convenzione del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne si impegnano a garantire alle donne parità di diritti con gli uomini nell'acquisizione, nella modifica o nel mantenimento della nazionalità. In conformità ai principi contenuti in queste Convenzioni, lo status di nazionalità del marito non modificherà automaticamente la nazionalità della moglie, non la renderà apolide e non la obbligherà ad acquisire la sua nazionalità.

Privazione e negazione della cittadinanza

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce che nessuno potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza. La Convenzione del 1961 e la Convenzione europea del 1997 sulla nazionalità pongono limiti severi alla possibilità che gli Stati avvino procedimenti che portino alla perdita della cittadinanza. Questi dovranno essere sempre accompagnati da piene garanzie procedurali e non dovranno creare situazioni di apolidia.

La denazionalizzazione si verifica quando uno Stato priva un individuo della cittadinanza, solitamente a causa di pratiche discriminatorie. Quasi sempre ne consegue l'espulsione del singolo.

Onde evitare questi problemi:

- Secondo il principio di fondo del diritto internazionale, nessun individuo dovrà essere privato della propria nazionalità qualora ciò conduca all'apolidia.

- La Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia prevede le seguenti eccezioni a tale principio:
 - nazionalità ottenuta mediante false dichiarazioni o frode;
 - perdita della nazionalità a seguito di residenza all'estero (vedi sopra);
 - atti incompatibili con il dovere di lealtà, o in violazione di un espresso divieto di rendere servizio a un altro Stato, o a causa di un comportamento personale gravemente pregiudizievole degli interessi vitali dello Stato (solo se previsti dalla legge al momento della firma della Convenzione);
 - giuramento o dichiarazione formale di fedeltà a un altro Stato o ripudio della fedeltà allo Stato (solo se previsto dalla legge all'atto della firma della Convenzione).

Uno Stato Parte della Convenzione del 1961 potrà privare un individuo della sua nazionalità solo per i motivi sopra esposti se specificatamente previsti al momento della firma, ratifica o adesione, se conformi alla legge e se accompagnati da piene garanzie procedurali, quali il diritto a un equo processo. Uno Stato contraente non potrà privare una persona o gruppi di persone della loro nazionalità per motivi di razza, etnia, religione o politica.

- La Convenzione europea sulla nazionalità del 1997 limita ulteriormente la capacità degli Stati di privare le persone della loro cittadinanza se ciò conduce all'apolidia. Ai sensi della Convenzione, la privazione della cittadinanza è giustificata solo nei casi in cui essa sia stata acquisita con la frode o attraverso una falsa dichiarazione. Tuttavia, se la privazione della cittadinanza non si traduce in apolidia, lo Stato potrà privare un connazionale della cittadinanza per i seguenti motivi:
 - acquisizione volontaria di un'altra nazionalità;
 - servizio volontario in una forza militare straniera;
 - condotta gravemente pregiudizievole degli interessi vitali dello Stato;
 - mancanza di un legame autentico tra lo Stato e un cittadino che risiede abitualmente all'estero;
 - mancato soddisfacimento dei requisiti per l'acquisizione automatica della cittadinanza dello Stato previsti dal diritto interno (questo è applicabile solo ai minori);
 - acquisizione o possesso da parte di un bambino adottato della cittadinanza straniera di uno o di entrambi i genitori adottivi.

Principali disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia

Concessione della nazionalità (Articoli 1, 2, 3 e 4)

La nazionalità sarà concessa a coloro che sarebbero altrimenti apolidi e hanno, con lo Stato, un legame effettivo per nascita o discendenza. La nazionalità sarà concessa:

- alla nascita, per effetto di legge, a una persona nata sul territorio dello Stato;
- per effetto di legge, a una data età, a una persona nata sul territorio dello Stato, in base ai requisiti della normativa interna;
- su richiesta, a una persona nata sul territorio dello Stato (l'istanza potrà essere soggetta a una o più delle seguenti condizioni: un periodo di tempo limitato per la presentazione, specifici requisiti di residenza, assenza di condanne penali di determinata natura e/o il fatto che la persona sia sempre stata apolide);
- alla nascita, a un figlio legittimo la cui madre è cittadina dello Stato in cui è nato il bambino;
- per discendenza, qualora l'individuo non fosse in grado di acquisire la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio è nato a causa di requisiti d'età o di residenza (ciò potrà essere soggetto a una o più delle seguenti condizioni: un periodo di tempo limitato per la presentazione dell'istanza, specifici requisiti di residenza, e/o che la persona sia sempre stata apolide);
- a figli di ignoti trovati sul territorio di uno Stato Contraente;
- alla nascita, per effetto di legge, a un individuo nato altrove se la nazionalità di uno dei genitori, al momento della nascita, era quella dello Stato Contraente;
- su richiesta, ai sensi della normativa interna, a una persona nata altrove se la nazionalità di uno dei genitori, al momento della nascita, era quella dello Stato Contraente (la domanda potrà essere soggetta a una o più delle seguenti condizioni : un periodo di tempo stabilito per la presentazione, specifici requisiti di residenza, assenza di condanne penali per reati contro la sicurezza nazionale e/o il fatto che la persona sia sempre stata apolide).

Perdita o rinuncia alla nazionalità (Articoli 5, 6, e 7)

La perdita o la rinuncia alla cittadinanza sarà subordinata al previo possesso di un'altra nazionalità o alla garanzia della sua acquisizione. Un'eccezione potrà essere fatta per le persone naturalizzate che, nonostante la notifica relativa alle modalità ed ai termini di tempo, risiedono all'estero per un determinato numero di anni e non espri-

mono l'intenzione di mantenere la cittadinanza. Una persona naturalizzata, in questo caso, è una persona che ha acquisito la cittadinanza facendone richiesta allo Stato Contraente, il quale può avergliela rifiutata. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in conformità alla legge e accompagnata da piene garanzie procedurali, quali il diritto a un equo processo in un tribunale o in un altro organo indipendente.

Privazione della cittadinanza (Articoli 8 e 9)

Nessuno sarà privato della cittadinanza se ciò si traduce in apolidia, tranne quando:

- la nazionalità viene ottenuta mediante false dichiarazioni o frode;
- l'individuo ha commesso atti incompatibili con un dovere di lealtà, sia in violazione di un espresso divieto o con un comportamento personale gravemente pregiudizievole degli interessi vitali dello Stato;
- l'individuo ha fatto un giuramento o una dichiarazione formale di fedeltà a un altro Stato o ha ripudiato la fedeltà verso lo Stato contraente;
- un cittadino naturalizzato ha perso il legame effettivo con lo Stato Contraente e, nonostante la notifica, non esprime l'intenzione di mantenere tale cittadinanza.

Uno Stato Contraente potrà privare un individuo della nazionalità solo per i motivi sopra esposti se questo è espressamente previsto al momento della firma, ratifica o adesione della Convenzione, e se avviene conformemente alla legge ed è accompagnato da piene garanzie procedurali, quali il diritto a un equo processo. Uno Stato Contraente non priverà una persona o un gruppo di persone della sua nazionalità per motivi di razza, etnia, religione o politica.

Trasferimento di territorio (Articolo 10)

I trattati dovranno garantire che l'apolidia non si verifichi in seguito a un trasferimento di territorio. In assenza di un trattato firmato, lo Stato o gli Stati coinvolti conferiranno la loro nazionalità a chi altrimenti diventerebbe apolide a seguito del trasferimento o dell'acquisizione del territorio.

Agenzia internazionale (Articolo 11)

La Convenzione prevede l'istituzione, nel quadro delle Nazioni Unite, di un organo a cui una persona, che sostiene di poter beneficiare della Convenzione, potrà rivolgersi per sottoporre la propria richiesta

e ottenere assistenza nel presentarla all'autorità competente. L'Assemblea Generale ha chiesto all'UNHCR di adempiere a tale responsabilità.

Risoluzione delle controversie (Articolo 14)

Le controversie tra gli Stati contraenti riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione che non sono state risolte con altri mezzi saranno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia.

Atto Finale

L'Atto Finale raccomanda che gli apolidi *de facto* siano trattati, nella misura del possibile, come apolidi *de jure* al fine di consentire loro l'acquisizione di una nazionalità effettiva.

Il ruolo dell'UNHCR

L'UNHCR si è occupata di questioni relative all'apolidia e di apolidi sin dal 1950, da quando cioè iniziò ad operare. L'organizzazione è incaricata dalle Nazioni Unite di fornire protezione ai rifugiati ed assisterli nel trovare una soluzione alla loro difficile situazione. Molti dei rifugiati che l'UNHCR ha assistito nel corso degli anni sono stati anche apolidi. Negli ultimi decenni, infatti, il nesso tra la perdita o la negazione della protezione nazionale e la perdita o la negazione della cittadinanza è stato confermato. In generale si è anche compreso che il possesso di una cittadinanza effettiva e l'esercizio dei diritti ad essa inerenti aiutano a prevenire trasferimenti involontari e coatti di persone.

Coinvolgimento dell'UNHCR nelle questioni relative ai casi di apolidia

Nel corso degli anni, il contributo dell'UNHCR alla riduzione dei casi di apolidia e all'assistenza degli apolidi si è ampliato contestualmente alla crescita dell'organizzazione stessa. Il suo lavoro nel campo dell'apolidia è risultato di un incarico affidato da un trattato internazionale, dalle Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalle Raccomandazioni del proprio organo consultivo, il Comitato Esecutivo del Programma dell'Alto Commissario (ExCom).

Non vi è alcun provvedimento per la creazione di un organismo di vigilanza volto a garantire la corretta attuazione della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi. Tuttavia, **l'art. 11 della Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia** richiede l'istituzione "di un organo a cui una persona che intende avvalersi di detta Convenzione possa rivolgersi per sottoporre la propria richiesta e ottenere assistenza nel presentarla all'autorità competente". Quando la Convenzione entrò in vigore nel 1975, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiese all'UNHCR di svolgere tale compito. Successive risoluzioni ampliarono ulteriormente le responsabilità dell'organizzazione in merito.

Nel 1995, l'ExCom adottò una serie completa di linee-guida in materia di apolidia: la Conclusione sulla prevenzione e la riduzione dei casi di apolidia e sulla protezione degli apolidi (Conclusione N. 78). (L'ExCom si compone dei rappresentanti dei Paesi – 76 alla data del 31 luglio 2008 - selezionati dall'ECOSOC in base al loro comprovato interesse a risolvere i problemi dei rifugiati. La Conclusione dell'ExCom del 1995 "incoraggia l'UNHCR a proseguire le sue attività in favore degli apolidi", "a promuovere attivamente l'adesione alla Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia" nonché "la prevenzione e la riduzione dei casi di apolidia attraverso la diffusione di informazioni e la formazione del

personale e dei funzionari governativi; e il miglioramento della cooperazione con altre organizzazioni interessate”.

Analogamente, la Risoluzione A/RES/50/152 adottata dall'**Assemblea Generale dell'ONU** nel 1996 incoraggia l'UNHCR a proseguire le sue attività a favore degli apolidi, a promuovere l'adesione e l'attuazione delle Convenzioni del 1954 e del 1961. La risoluzione chiede anche all'UNHCR di “fornire agli Stati interessati servizi tecnici e di consulenza relativi alla preparazione e all'attuazione della normativa in materia di nazionalità”.

Nella stessa risoluzione, l'Assemblea Generale “invita gli Stati ad adottare una normativa sulla nazionalità con una prospettiva volta a ridurre i casi di apolidia, conforme ai principi fondamentali del diritto internazionale, prevenendo in particolare la privazione arbitraria della cittadinanza ed eliminando le disposizioni che consentono la rinuncia della nazionalità senza il previo possesso o l'acquisizione di un'altra nazionalità, riconoscendo allo stesso tempo il diritto dello Stato di emanare leggi in materia di acquisizione, rinuncia o perdita della cittadinanza”.

Nell'Agenda per la Protezione approvata dal Comitato Esecutivo dell'UNHCR (Conclusione n. 92 [LIII] a) e accolta con favore dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2002, l'apolidia viene riconosciuta come una delle cause alla base dello sfollamento e dei flussi di rifugiati. L'Agenda per la Protezione, culmine delle Consultazioni globali dell'UNHCR sulla protezione internazionale, consiste in una dichiarazione di scopi e obiettivi e in un inventario di azioni volte a rafforzare la protezione internazionale dei rifugiati. Essa rispecchia un ampio spaccato delle raccomandazioni e delle preoccupazioni degli Stati, delle organizzazioni intergovernative, delle ONG e dei rifugiati e funge da guida per azioni concrete. L'attenzione alle questioni legate a casi di apolidia è considerata un modo per contribuire a evitare lo spostamento forzato e per garantire l'attuazione del diritto a una nazionalità.

Preoccupato per l'elevato numero di casi di apolidia che rimanevano irrisolti da molti anni, nel 2004 l'ExCom invitò l'UNHCR a svolgere un ruolo più attivo nel collaborare con gli Stati interessati a trovare soluzioni efficaci per queste situazioni. L'ExCom ha ribadito la necessità che l'UNHCR continuasse a fornire agli Stati un supporto tecnico ed operativo.

La Risoluzione del 2005 sui diritti dell'uomo e sulla privazione arbitraria della nazionalità (E/CN.4/2005/L.58) della Commissione ONU per i diritti umani incoraggia l'UNHCR a continuare la raccolta di informazioni in merito a tale questione e ad affrontare il problema della privazione della nazionalità, sia nella redazione di report che nelle attività sul campo.

Come opera l'UNHCR per affrontare il problema dell'apolidia?

Assiste i governi nell'elaborazione e nell'attuazione di leggi in materia di nazionalità e offre corsi di formazione per funzionari governativi. Tra il 2003 e il 2005, l'organizzazione ha assistito più di 40 Stati nell'emanazione di nuove leggi sulla cittadinanza e nella revisione della legislazione precedentemente in vigore. L'UNHCR ha fornito indicazioni su

provvedimenti costituzionali in quegli Stati in cui ampie fasce della popolazione sono apolidi o hanno una nazionalità non definita.

Collabora con i parlamenti al fine di garantire che la normativa in materia di nazionalità non causi lo sfollamento di persone e non contenga disposizioni che possano creare una situazione di apolidia. (Si veda l'Allegato n. 4 per un elenco degli uffici dell'UNHCR nel mondo.)

Come programmato dall'Agenda per la Protezione, l'UNHCR ha lanciato la prima indagine globale sulle misure adottate dagli Stati membri dell'ONU per ridurre i casi di apolidia e per rispondere ai bisogni di protezione degli apolidi. L'indagine ha rilevato che nessuna regione al mondo è esente dal fenomeno dell'apolidia e che continuano a esistere gravi lacune legislative e politiche, sia a livello internazionale che nazionale. L'UNHCR ha sviluppato una serie completa di raccomandazioni tracciate a partire da un'analisi delle risposte fornite da 74 Stati.

Ha supportato campagne sulla cittadinanza in cui gli Stati hanno consentito agli apolidi di acquisire la cittadinanza del Paese di cui erano residenti abituali da molto tempo.

Fornisce assistenza diretta agli apolidi consultandosi con gli Stati interessati nel tentativo di trovare soluzioni per singoli o gruppi di apolidi. Incoraggia gli Stati a chiarire lo status giuridico delle persone interessate e promuove il riconoscimento dei legami legittimi tra uno Stato e un individuo o un gruppo di individui nei casi in cui questi diventerebbero altrimenti apolidi.

In attesa di definire il loro status di cittadinanza, gli apolidi hanno diritto a fruire di diritti minimi nei loro Paesi di residenza. Promuove l'attuazione della Convenzione del 1954, che prevede una serie di diritti e obblighi minimi per gli apolidi e assiste gli Stati nella realizzazione di programmi di protezione e di assistenza per le persone apolidi, in base alle necessità e risorse permettendo.

Quali altre organizzazioni affiancano l'UNHCR nella ricerca di una soluzione ai problemi correlati all'apolidia?

Le principali **agenzie delle Nazioni Unite** che affiancano l'UNHCR nell'affrontare la questione dell'apolidia sono l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) e il Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite per le Donne (UNIFEM). In caso di situazioni prolungate di apolidia, l'UNHCR a volte collabora anche con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), il Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e il Programma alimentare mondiale (PAM), attuando in modo congiunto dei programmi di alloggio, istruzione o sviluppo di reddito al fine di aiutare le comunità emarginate a integrarsi o reintegrarsi nella società.

Oltre alle organizzazioni su menzionate, l'UNHCR lavora a stretto contatto con importanti organi istituiti dal trattato delle Nazioni Unite preposti a garantire il diritto alla nazionalità.

tà, quali il Comitato per i diritti umani, la Commissione sui diritti del fanciullo, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale e il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne.

Collabora con organismi regionali quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, l'Organizzazione degli Stati Americani, l'Unione Africana, la Lega degli Stati Arabi e l'Organizzazione della Conferenza Islamica. Partecipa al Comitato del Consiglio d'Europa sulla nazionalità, che sviluppa strumenti normativi come la Convenzione europea sulla nazionalità e la Convenzione sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati.

Lavorano a stretto contatto con l'UNHCR, anche **organizzazioni non-governative** che promuovono i programmi dell'organizzazione a sostegno dei suoi programmi e delle sue attività. Nel 2007, l'UNHCR ha firmato 629 accordi con ONG internazionali e 467 con ONG nazionali.

Lavora a stretto contatto con l'**Unione Inter-Parlamentare** (UIP) per sensibilizzare i parlamentari in merito a norme giuridiche internazionali in materia di apolidia e richiamare la loro attenzione sul gran numero di raccomandazioni e buone prassi volte alla prevenzione dell'apolidia.

Incoraggia i parlamentari ad adottare leggi sulla nazionalità che aiutino a eliminare il fenomeno dell'apolidia garantendo, al contempo, il diritto alla nazionalità per chi ne è privo e contribuisce ad assicurare che i trattati sulla nazionalità doppia o plurima non creino inavvertitamente situazioni di apolidia.

Buone prassi: Sri Lanka

La maggior parte dei lavoratori che producono il rinomato tè dello Sri Lanka sono di origine indiana. Conosciuti ufficialmente come "Tamil di recente origine indiana", ma più comunemente chiamati "Tamil dell'entroterra", questi lavoratori discendono da persone portate dall'India in quella che al tempo era la Ceylon sotto l'Amministrazione britannica, che ha governato l'isola dal 1815 al 1948. Dal 1948, quando lo Sri Lanka conquistò l'indipendenza, fino al 1984, lo status giuridico di questi lavoratori venne determinato da una serie di accordi bilaterali tra India e Sri Lanka. Alcuni Tamil dell'entroterra ottennero la cittadinanza di uno dei due Paesi mediante accordi legislativi o intese bilaterali. Molti di loro, tuttavia, erano privi di nazionalità e quindi di diritti fondamentali; alcuni non avevano nemmeno accesso alla procedura prevista per l'acquisizione della nazionalità dello Sri Lanka o dell'India.

Nel 1982, il governo indiano fece sapere a quello dello Sri Lanka che non considerava più vincolanti i precedenti accordi relativi ai Tamil dell'entroterra per decorso dei termini di attuazione degli stessi. Di fatto, da quel momento, nessun Tamil dell'entroterra che si trovava ad essere apolide fu in grado di acquisire una nazionalità.

Il Ceylon Workers Congress, un sindacato e partito politico, condusse per anni una battaglia a favore dei diritti dei Tamil dell'entroterra. Come risultato, il parlamento dello Sri Lanka redasse e, nell'ottobre 2003, approvò all'unanimità la "Legge per la concessione della cittadinanza a persone di origine indiana". La legge concedeva la cittadinanza in modo automatico a tutte le persone di origine indiana che:

- erano state residenti permanenti nello Sri Lanka dal 30 ottobre 1964
- erano discendenti, residenti nello Sri Lanka, di una persona che aveva avuto la residenza permanente dello Sri Lanka dal 30 ottobre 1964.

Dopo l'adozione della legge, l'Ufficio del Commissario Generale dell'UNHCR e il Ceylon Workers Congress iniziarono un'opera di divulgazione presso la popolazione. I media Tamil, inglesi, cingalesi scrissero articoli di giornale e trasmisero numerosi spot televisivi e radiofonici contenenti informazioni sulla legge, sulle modalità e sul luogo in cui si poteva richiedere la cittadinanza.

Le procedure amministrative individuate dal Ministero dell'Interno e dall'Organo di Controllo del Dipartimento Immigrazione sono semplici, brevi ed eque. Vennero stabilite due diverse procedure per gli apolidi:

- gli apolidi de facto, solitamente titolari di passaporti indiani scaduti successivamente alla dichiarazione indiana del 1982, sono tenuti a dichiarare la loro intenzione di acquisire volontariamente la cittadinanza dello Sri Lanka, compito svolto abitualmente dal capo famiglia. Un documento attestante tale intenzione dovrà poi essere controfirmato dalle Autorità preposte all'immigrazione. Una volta approvato, a tutti i membri della famiglia viene concessa la cittadinanza;
- gli apolidi de jure invece non sono tenuti a presentare alcun documento scritto, anche se sono invitati a firmare una dichiarazione speciale che, una volta controfirmata dai funzionari di governo, faciliterà l'acquisizione dei documenti d'identità.

Entrambe le procedure sono gratuite e senza scadenza.

Nel dicembre 2003, l'UNHCR e il Ceylon Workers Congress organizzarono un workshop di un giorno per oltre 500 volontari impiegati poi presso 50 centri mobili, sparsi nella regione delle piantagioni di tè, dove gli apolidi fecero richiesta di cittadinanza. Ai volontari venne data una formazione sulle vicende più importanti in merito all'apolidia, sulle varie leggi approvate dal 1948, sulla nuova legge ed i suoi criteri di ammissibilità.

Per 10 giorni nel dicembre 2003, il personale dei centri mobili accolse le varie richieste di cittadinanza. L'UNHCR finanziò la campagna e monitorò il processo garantendo che i richiedenti prendessero decisioni informate e volontarie. Alla fine del mese, circa 190.000 capi famiglia avevano acquisito la cittadinanza dello Sri Lanka. Di questi, circa 80.000 avevano precedentemente avuto passaporti indiani, mentre il resto erano apolidi de jure.

Nei mesi di luglio e agosto 2004 venne organizzata una seconda campagna, nel nord-est del Paese, durante la quale oltre 2.000 persone apolidi richiesero ed ottennero la cittadinanza. Da allora, un piccolo numero di Tamil dell'entroterra fa regolarmente richiesta di cittadinanza sia attraverso l'agente governativo del distretto locale sia attraverso la Divisione cittadinanza del Ministero di pubblica sicurezza e ordine pubblico della capitale, Colombo.

Chi finanzia le attività dell'UNHCR?

L'UNHCR è una delle poche agenzie ONU che si finanzia quasi interamente grazie ai contributi volontari. Circa il 2% del bilancio annuale proviene da contributi rientranti nel bilancio regolare delle Nazioni Unite; il resto del bilancio sono donazioni volontarie di governi, di individui e di privati.

Alla fine del 2007, 31,7 milioni di persone rientravano nel mandato dell'UNHCR, il cui budget per l'anno ammontava a 1,5 miliardi di dollari statunitensi.

Nel 2007, dieci governi donatori contribuirono al 74% dei finanziamenti del fondo dell'UNHCR; contestualmente l'Agenzia ricevette 34,1 miliardi di dollari statunitensi dal settore privato, principalmente in Europa, Australia, Giappone e Stati Uniti. Le ONG contribuiscono al bilancio annuale dell'UNHCR facendo appelli pubblici a suo favore in merito ad alcune operazioni. Gli ultimi anni hanno visto un incremento dei contributi provenienti dal settore privato e dalle ONG a seguito di uno sforzo concertato per sensibilizzare l'opinione pubblica via radio, televisione, stampa e altri media.

Come possono contribuire i parlamentari?

I parlamentari sono in una posizione privilegiata per contribuire a ridurre l'incidenza dei casi di apolidia e garantire il rispetto dei diritti degli apolidi e degli obblighi previsti dal diritto internazionale. Possono farlo in diversi modi: rivedendo la normativa sulla nazionalità e assicurandosi che sia conforme agli standard internazionali, promuovendo l'adesione alle Convenzioni del 1954 e del 1961 sull'apolidia e incoraggiando la riduzione, l'eliminazione e la risoluzione dei casi di questo fenomeno.

Cosa comporta la revisione della normativa interna in materia di apolidia?

- Una revisione dei trattati internazionali o regionali di cui lo Stato è parte. Una revisione dei trattati, delle convenzioni e delle dichiarazioni cui fa riferimento nella normativa interna; ciò faciliterà l'interpretazione del quadro normativo nazionale.
- Considerato che molti Stati incorporano disposizioni relative alla nazionalità in svariati strumenti giuridici, una revisione della Costituzione, delle leggi in materia di cittadinanza, dei decreti e di tutte le fonti di diritto interno che potrebbero far luce sulla legge di uno Stato e sulla sua interpretazione.
- Una revisione degli accordi bilaterali e multilaterali adottati in caso di successione di Stati.
- In occasione della revisione del quadro giuridico interno, a determinazione che lo Stato garantisce l'adozione e l'uso sistematico di misure volte a prevenire l'insorgere di casi di apolidia a seguito di privazione, rinuncia e perdita della cittadinanza.

Nel rivedere il quadro giuridico nazionale, i parlamentari dovranno poi rispondere alle seguenti domande:

ACQUISIZIONE della nazionalità

- I bambini possono acquisire la nazionalità della madre, in particolare quando il padre è apolide o non è presente?
- Qual è la procedura amministrativa per la registrazione delle nascite? Viene utilizzata nella pratica? La normativa dello Stato in materia di nazionalità prevede l'acquisizione della cittadinanza per coloro che nascendo sul suo territorio sarebbero altrimenti apolidi?
- Il principio di non-discriminazione viene applicato alle norme sulla nazionalità?
- Laddove la creazione di un Paese sia il risultato di una successione di Stati, vengono presi in considerazione, nel decidere se concedere la cittadinanza a un cittadino dello Stato predecessore, i legami autentici ed effettivi tra lo stesso e il Paese, la sua residenza abituale al momento della successione, la sua volontà e l'origine territoriale?

PERDITA della nazionalità

- Le disposizioni relative al cambiamento di stato civile o di altro status sociale garantiscono la prevenzione dell'apolidia?
- Come si perde la nazionalità? È prevista la prevenzione dell'apolidia?
- La rinuncia alla cittadinanza è subordinata all'acquisizione o alla garanzia di acquisizione di un'altra nazionalità?
- La domanda di naturalizzazione in un Paese straniero altera la nazionalità di un individuo se lo stesso non ha ricevuto alcuna garanzia in merito all'acquisizione di un'altra nazionalità?
- Nei casi in cui è contemplata la privazione della nazionalità, i motivi di tale privazione sono chiaramente definiti? Esistono garanzie procedurali in atto?

RECUPERO della nazionalità

- Il recupero della nazionalità è agevolato per gli ex-cittadini regolarmente e abitualmente residenti sul territorio dello Stato?
- Può una nazionalità tenuta precedentemente essere nuovamente concessa a chi perde la cittadinanza acquisita a causa di un cambiamento di stato civile o di altro status? In caso affermativo, il ripristino avviene automaticamente o la persona apolide dovrà presentare apposita istanza? Esistono garanzie procedurali in atto?

NATURALIZZAZIONE

- Se uno straniero fa domanda di naturalizzazione, è tenuto a fornire una prova della rinuncia formale a una precedente cittadinanza? Oppure è sufficiente avere la garanzia che verrà privato della cittadinanza precedente all'acquisizione di una nuova?
- Il procedimento ed i requisiti relativi alla naturalizzazione sono chiaramente definiti?
- Esistono pratiche amministrative - ad esempio procedure troppo prolungate, tasse eccessive, richieste di documenti che l'interessato non può reperire e/o scadenze brevi impossibili da rispettare - che possono dare origine a casi di apolidia?

Perché gli Stati dovrebbero aderire alla Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia?

A livello nazionale, l'adesione alle Convenzioni del 1954 e del 1961 sull'apolidia:

- rafforza la protezione dei diritti umani e la dignità degli individui;
- conferma il riconoscimento di un legame autentico ed effettivo tra gli individui e lo Stato;
- migliora il senso di stabilità e di identità giuridica per gli individui in situazioni di apolidia;

- consente agli individui di usufruire della protezione dello Stato, sia in termini di diritti che di doveri;
- consolida la solidarietà e l'equilibrio interni.

A livello internazionale:

- dimostra un impegno a cooperare con la comunità internazionale per la riduzione e l'eliminazione dell'apolidia;
- rafforza i divieti internazionali contro le espulsioni individuali o di massa;
- migliora le relazioni e la stabilità a livello internazionale;
- dimostra un impegno a favore dei diritti umani e dei principi umanitarie;
- contribuisce a prevenire il fenomeno dello sffollamento affrontandone le cause;
- contribuisce allo sviluppo del diritto internazionale in materia di acquisizione e mantenimento di una nazionalità effettiva;
- sostiene l'UNHCR ad attivare il supporto internazionale in vista dell'adesione ai principi contenuti nelle convenzioni;
- contribuisce alla risoluzione delle dispute in merito a questioni di nazionalità.

Come può uno Stato aderire alle Convenzioni?

Gli Stati possono aderire alla Convenzione del 1954 e/o del 1961 in qualsiasi momento depositando presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite uno strumento di adesione firmato dal Capo di Stato o di Governo o dal Ministro degli Esteri e quindi trasmesso attraverso il Rappresentante del Paese alla sede delle Nazioni Unite a New York. (Esempi di strumenti di adesione sono elencati nell'Allegato n. 3).

Può uno Stato porre riserve alle Convenzioni?

Nel riconoscimento delle specifiche condizioni applicabili ai singoli Stati al momento della ratifica o dell'adesione, le Convenzioni consentono agli Stati contraenti di porre riserve ad alcune disposizioni, tranne quelle considerate fondamentali dagli Stati contraenti originari:

Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi: sono ammesse riserve ad eccezione degli articoli 1 (definizione/clausole di esclusione), 3 (non-discriminazione), 4 (libertà di religione), 16 (1) (accesso ai tribunali) e da 33 a 42 (disposizioni finali).

Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia: sono ammesse riserve solo in relazione agli Articoli 11 (agenzia), 14 (rinvio delle controversie alla Corte internazionale di giustizia) e 15 (territori per i quali lo Stato contraente è responsabile).

Un numero circoscritto di riserve è consentito per ogni Convenzione.

Come possono i parlamentari garantire che le Convenzioni vengano applicate efficacemente?

La legislazione interna dovrà essere adottata o modificata in maniera tale da consentire un'efficace attuazione delle disposizioni delle due Convenzioni. L'UNHCR può offrire la sua consulenza specialistica agli Stati al fine di garantire che la tradizione e le risorse giuridiche tipiche di ognuno di essi si conformino agli obblighi internazionali.

Quali misure concrete possono adottare i parlamentari per incoraggiare i governi ad aderire alle Convenzioni?

- Si dovrà determinare se il proprio Stato sia parte di una o entrambe le Convenzioni.
- Si dovrà prendere in considerazione la presentazione di una richiesta scritta o orale al governo o l'adozione di un disegno di legge individuale, nel caso in cui il proprio governo non abbia ancora aderito a detti strumenti.
- Si dovrà votare a favore dell'adesione, laddove una richiesta di ratifica o di adesione sia stata presentata al Parlamento entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver esaminato le informazioni necessarie.
- Nel caso in cui il governo non riesca a portare la questione in Parlamento entro un ragionevole lasso di tempo, ci si potrà avvalere della procedura parlamentare per chiedere al governo di spiegarne i motivi e incoraggiarlo ad avviare prontamente il processo di ratifica/adesione.
- Se il governo ha firmato una o entrambe le convenzioni, ma ha ritardato il processo di ratifica, ci si potrà avvalere della procedura parlamentare per chiedere spiegazioni in merito e incoraggiarlo ad accelerare la procedura. Ci si potrà avvalere del diritto di iniziativa legislativa per presentare un disegno di legge in materia.
- Se il governo si oppone alla ratifica/adesione, si dovrà cercare di scoprirne i motivi nel dettaglio. Se necessario, si dovrà contribuire ad eliminare dubbi e malintesi e utilizzare la propria rete politica per accelerare il processo. Si dovrà promuovere tra i propri elettori la ratifica/adesione.
- Nel caso di uno Stato nato dalla divisione o disintegrazione di altri Stati, i trattati a cui lo Stato predecessore aveva aderito non vincolano automaticamente il nuovo Stato. I nuovi Stati potranno assumere gli obblighi dello Stato predecessore, aderirvi in qualità di nuovi Stati o esprimere la loro intenzione di non essere vincolati dai trattati conclusi dallo Stato predecessore.
- Dopo la ratifica e l'entrata in vigore delle Convenzioni, ci si dovrà assicurare che il proprio Parlamento adotti una normativa interna conforme alle disposizioni contenute nelle Convenzioni. Ci si potrà avvalere della procedura parlamentare per garantire che il governo invii al Parlamento un progetto di legge o di emendamento alla normativa vigente entro un ragionevole lasso di tempo.
- Se il governo ha inviato al Parlamento una richiesta di ratifica corredata da riserve

che limitano il campo di applicazione del trattato, o delle obiezioni, o dichiarazioni di intesa, e si sia accertata l'infondatezza di tali limiti, si dovrà prediligere l'interesse generale sugli interessi settari o di circostanza.

- Se le riserve del governo che limitano l'applicazione del trattato, le sue obiezioni o le dichiarazioni di intesa non sono più valide, ci si potrà avvalere della procedura parlamentare per sondare le intenzioni del governo e agire con l'obiettivo di abolire le restrizioni.
- Qualora si volesse richiedere consulenza e assistenza sull'adesione e/o sull'elaborazione di una normativa interna conforme ai principi contenuti nelle Convenzioni, si potrà contattare l'ufficio UNHCR nazionale (si veda l'Allegato n. 4 per un elenco degli uffici dell'UNHCR).

Cosa possono fare i parlamentari per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione dell'apolidia?

Come responsabili dell'elaborazione di norme interne, i parlamentari si trovano in una posizione privilegiata per promuovere la riduzione o l'eliminazione dei casi di apolidia e garantire la tutela dei diritti delle persone apolidi. Non dovranno limitarsi ad incoraggiare il proprio governo ad adottare leggi conformi agli standard internazionali, ma dovranno anche ottenere il sostegno dei loro elettori. Solo quando la società civile comprenderà i problemi degli apolidi potrà dare il proprio sostegno alla loro risoluzione.

I parlamentari potranno altresì sensibilizzare gli elettori sull'apolidia parlando pubblicamente di questo tema e dell'importanza di una buona normativa in materia di nazionalità, scrivendo articoli di giornale sulla necessità di eliminare l'incidenza del fenomeno, lavorando con le ONG e con altri attori della società civile e, se necessario, favorendo una risoluzione rapida di singoli casi di apolidia.

Potranno infine risolvere situazioni di apolidia promuovendo il diritto delle minoranze o di altri gruppi ad essere inclusi nel *corpus* di cittadini del proprio Stato e incoraggiando il dialogo tra le comunità volto all'accettazione degli individui apolidi come cittadini.

Cosa possono fare i parlamentari per incoraggiare la cooperazione internazionale sulla questione?

La cooperazione internazionale è essenziale per ridurre l'incidenza dei casi di apolidia nel mondo. I parlamentari dovranno garantire che i loro governi partecipino pienamente a tutti gli sforzi internazionali volti alla riduzione o all'eliminazione dell'apolidia e alla risoluzione di casi specifici.

Potranno infine considerare l'eventualità di invitare i parlamentari di Stati confinanti per effettuare una revisione di livello regionale della normativa interna sulla nazionalità. Armonizzare le legislazioni tra i vari Stati è un ottimo modo per ridurre l'incidenza dei casi di apolidia.

Allegato n. 1

Stati Parte della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi

Data di entrata in vigore: 6 giugno 1960 - Numero totale degli Stati Parte (al 31 luglio 2008): 63

Stato	Firma	Ratifica (r) Adesione (a) Successione (s)
Albania		23 giugno 2003 a
Algeria		15 luglio 1964 a
Antigua e Barbuda		25 ottobre 1988 s
Argentina		01 giugno 1972 a
Armenia		18 maggio 1994 a
Australia		13 dicembre 1973 a
Austria		8 febbraio 2008 a
Azerbaijan		16 agosto 1996 a
Barbados		06 marzo 1972 s
Belgio	28 settembre 1954	27 maggio 1960 r
Belize		14 settembre 2006 a
Bolivia		06 ottobre 1983 a
Bosnia Erzegovina		01 settembre 1993 s
Botswana		25 febbraio 1969 s
Brasile	28 settembre 1954	13 agosto 1996 r
Ciad		12 agosto 1999 a
Colombia	30 dicembre 1954	
Costa Rica		
Croazia		
Danimarca	28 settembre 1954	17 gennaio 1956 r
Ecuador	28 settembre 1954	02 ottobre 1970 r
El Salvador	28 settembre 1954	
Fiji		12 giugno 1972 s
Filippine	22 giugno 1955	
Finlandia		10 ottobre 1968 a
Francia	12 gennaio 1955	08 marzo 1960 r
Germania	28 settembre 1954	26 ottobre 1976 r
Grecia		04 novembre 1975 a
Guatemala	28 settembre 1954	28 novembre 2000 a
Guinea		21 marzo 1962 a
Honduras	28 settembre 1954	
Irlanda		17 dicembre 1962 a
Israele	01 ottobre 1954	23 dicembre 1958 r
Italia	20 ottobre 1954	03 dicembre 1962 r
Kiribati		29 novembre 1983 s
Lesotho		04 novembre 1974 s
Lettonia		05 novembre 1999 a
Liberia		11 settembre 1964 a
Libia Arab Jamahiriya		16 maggio 1989 a
Liechtenstein	28 settembre 1954	
Lituania		07 febbraio 2000 a

Lussemburgo	28 ottobre 1955	27 giugno 1960 r
Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia		18 gennaio 1994 s
Madagascar *		[20 febbraio 1962 a]
Messico		07 giugno 2000 a
Montenegro		23 ottobre 2006 s
Norvegia	28 settembre 1954	19 novembre 1956 r
Paesi Bassi	28 settembre 1954	12 aprile 1962 r
Regno Unito	28 settembre 1954	16 aprile 1959 r
Repubblica Ceca		19 luglio 2004 a
Repubblica di Corea		22 agosto 1962 a
Romania		27 gennaio 2006 a
Ruanda		4 ottobre 2006 a
Saint Vincent e Grenadine		27 aprile 1999 s
Santa Sede	28 settembre 1954	
Senegal		21 settembre 2005 a
Serbia		12 Mar 2001 s
Slovacchia		03 aprile 2000 a
Slovenia		06 luglio 1992 s
Spagna		12 maggio 1997 a
Swaziland		16 novembre 1999 a
Svezia	28 settembre 1954	02 aprile 1965 r
Svizzera	28 settembre 1954	03 luglio 1972 r
Trinidad e Tobago		11 aprile 1966 s
Tunisia		29 luglio 1969 a
Uganda		15 aprile 1965 a
Ungheria		21 novembre 2001 a
Uruguay		02 aprile 2004 a
Zambia		01 novembre 1974 s
Zimbabwe		01 dicembre 1998 s

* Attraverso la notifica ricevuta dal Segretario Generale in data 2 aprile 1965, il governo del Madagascar ha denunciato la Convenzione. La denuncia è entrata in vigore il 2 aprile 1966.

Allegato n. 2

Stati Parte della Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia

Data di entrata in vigore: 13 dicembre 1975. - Numero totale degli Stati Parte (al 15 agosto 2008): 35.

Stato	Firma	Ratifica (r) Adesione (a) Successione (s)
Albania		09 luglio 2003 a
Armenia		18 maggio 1994 a
Australia		13 dicembre 1973 a
Austria		22 settembre 1972 a
Azerbaijan		16 agosto 1996 a
Bolivia		06 ottobre 1983 a
Bosnia-Erzegovina		13 dicembre 1996 a
Brasile		25 ottobre 2007 a
Canada		17 luglio 1978 a
Ciad		12 agosto 1999 a
Costa Rica		02 novembre 1977 a
Danimarca		11 luglio 1977 a
Finlandia		7 agosto 2008 a
Francia	31 maggio 1962	
Germania		31 agosto 1977 a
Guatemala		19 luglio 2001 a
Irlanda		18 gennaio 1973 a
Israele	30 agosto 1961	
Kiribati		29 novembre 1983 s
Lesotho		24 settembre 2004 a
Lettonia		14 aprile 1992 a
Liberia		22 settembre 2004 a
Libyan Arab Jamahiriya		16 maggio 1989
Niger		17 giugno 1985 a
Norvegia		11 agosto g 1971 a
Nuova Zelanda		20 settembre 2006 a
Paesi Bassi	30 agosto 1961	13 maggio 1985 r
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	30 agosto 1961	29 marzo 1966
Repubblica Ceca		19 dicembre 2001 a
Repubblica Dominicana	05 dicembre 1961	
Romania		27 gennaio 2006 a
Ruanda		4 ottobre 2006 a
Senegal		21 settembre 2005 a
Slovacchia		03 aprile 2000 a
Swaziland		16 novembre 1999 a
Svezia		19 febbraio 1969 a
Tunisia		12 maggio 2000 a
Uruguay		21 settembre 2001 a

Allegato n. 3

Modello di adesione alla Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954

CONSIDERANDO che la Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia è stata adottata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 28 settembre, 1954 ed è aperta all'adesione ai sensi dell'Art. 35;

E CONSIDERANDO che la sezione 3 dell'Art. 35 prevede che l'adesione a detta Convenzione dovrà essere effettuata mediante deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, [Titolo del Capo di Stato, Capo del governo, o Ministro degli Esteri] notifica l'adesione dello [Stato in questione].

Da me sottoscritto nel mese di _____ nel giorno di _____ dell'anno _____.

Firma e timbro pubblico
[Firma del Capo dello Stato,
del custode, del Capo del Governo,
se opportuno ...]

Ministro degli Esteri ...]

Modello di adesione alla Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961

CONSIDERANDO che la Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia è stata adottata dai Plenipotenziari il 30 agosto, 1961 ed è aperta all'adesione ai sensi dell'Art. 16;

E CONSIDERANDO che la sezione 3 dell'Art. 16 prevede che l'adesione a detta Convenzione dovrà essere effettuata mediante deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto, [Titolo del Capo di Stato, Capo del governo, o Ministro degli Esteri] notifica l'adesione dello [Stato in questione].

Da me sottoscritto nel mese di _____ nel giorno di _____ dell'anno _____.

Firma e timbro pubblico
[Firma del Capo dello Stato,
del custode, del Capo del Governo,
se opportuno ...]

Ministro degli Esteri ...]

Allegato n. 4

Uffici dell'UNHCR

AFGHANISTAN

Ufficio UNHCR in Afghanistan
PO Box 3232 - Kabul
o
41 Jardi Solh (Peace Avenue)
Kabul
Tel: +92 51 922 11 25
Fax: +92 51 282 05 11

ALBANIA

Ufficio UNHCR in Albania
Rruga "Donika Kastrioti" - Tirana
Tel: +355 42 50 207
Fax: +355 42 28 492

ALGERIA

Ufficio UNHCR in Algeria
Boite Postal 444 - Hydra - Alger
o
20 Rue Emile Payen
Hydra - Alger
Tel: +213 21 69 1212
Fax: +213 21 69 2374

ANGOLA

Ufficio UNHCR in Angola
C.P. 1342 - Luanda
o
Rua Eduard Mondlaine/SN
Luanda
Tel: +244 2332 046
Fax: +244 2331 652

ARABIA SAUDITA

Ufficio regionale UNHCR
n Arabia Saudita
PO Box 94003
Riyadh 11693
o
Fazari Square
Pension Fund Commercial
Complex - Block C-13
Dipomatic Quarters - Riyadh
Tel: +966 1 482 8835
Fax: +966 1 482 8737

ARGENTINA

Ufficio regionale UNHCR
per l'area meridionale
del Sud America
Cerrito 836 - 10 Piso - 1010
Buenos Aires
Tel: +54 11 4815 7870
Fax: +54 11 4815 4352

ARMENIA

Ufficio UNHCR in Armenia
14 Petros Adamyan Str.
Yerevan 375010
Tel: +37 41 56 47 71
Fax: +37 41 56 78 17

AUSTRALIA

Ufficio regionale UNHCR
per l'Australia,
la Nuova Zelanda, la Papua Nuova
Guinea e il Sud Pacifico in Australia
15 Hunter Street
Yarralumla ACT 2600
Canberra
Tel: +61 2 6273 2733
Fax: +61 2 6273 6822

AUSTRIA

Ufficio UNHCR in Austria
Vienna International
Centre (Building J, 1st floor)
Wagramerstrasse 5
PO Box 550
1400 Vienna
Tel: +43 1 260604047
Fax: +43 1 2634115

AZERBAIJAN

Ufficio UNHCR in Azerbajjan
3, Azer Aliyev Street
Baku
Tel: +99 412 92 1443
Fax: +99 412 98 11 34

BANGLADESH

Ufficio UNHCR in Bangladesh
PO Box 3474 - Dhaka 1000
o
House N/E (N) 8, Road 90,
Gulshan 2, Dhaka 1212
Tel: +8802 88 2 68 02
Fax: +8802 88 2 65 57

BELGIO

Ufficio regionale UNHCR
per il Belgio, il Lussemburgo
e le Istituzioni Europee
Rue Van Eyck 11a
B-1050 Bruxelles
Tel: +32 649 01 53
Fax: +32 2 627 17 30

BENIN

Ufficio regionale UNHCR per il Benin,
il Burkina Faso, il Niger e il Togo
Boite Postale 08-1066
Lot 01 Pattie d'Oie
Cotonou
Tel: +229 30 28 98
Fax: +229 30 28 90

BIELORUSSIA

Ufficio UNHCR in Bielorussia
Prospekt Partizanskij 6 A, 6 piano
Minsk 220033
Tel: +375 172983335
Fax: +375 172982369

BOSNIA ed ERZEGOVINA

Ufficio UNHCR in Bosnia
ed Erzegovina
UNIS Building Fra Anđijela
Zvizdovica 1 - 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 666 160
Fax: +387 33 290 333

BOTSWANA

Ufficio UNHCR
del Capo Missione in Botswana
PO Box 288 - Gaborone
o
UN House - Plot 22
Khama Crescent - Gaborone
Tel: +267 35 21 21
Fax: +267 57 09 96

BRASILE

Ufficio UNHCR in Brasile
Setor Comercial Norte
Quadra 02, Bloco A
11 piano - Ed. Corporative
Financial Center
CEP 70712-901
Brasilia - DF
Tel: +55 61 3038 9272
Fax: +55 61 3038 9279

BULGARIA

Ufficio UNHCR in Bulgaria
19 Denkoglu str, 1000 Sofia
Tel: +359 2 98 02 453
Fax: +359 2 98 01 639

BURUNDI

Ufficio UNHCR in Burundi
B.P. 307, Bujumbara
o
No. 1, Avenuedu Large
4620 Bujumbara
Tel: +257 22 3245
Fax: +257 22 95 23/24 19 87

CAMBODIA

Ufficio UNHCR in Cambogia
PO Box 539
House No 2, Street No 352
Beung Keng Kang - Phnom Penh
Tel: +855 23 216005
Fax: +855 23 216274

CAMERUN

Ufficio UNHCR in Camerun
Boite Postale 7077 - Yaoundé
o
Quartier Nlongkak
Rue No 1032 Batiment no 46
Yaoundé
Tel: +237 20 29 54
Fax: +237 21 35 91

CANADA

Ufficio UNHCR in Canada
280 Albert Street, Suite 401
Ottawa - Ontario
K1P 5G8
Tel: +1 613 232 09 09
Fax: +1 613 230 18 55

CIAD

Ufficio UNHCR in Ciad
B.P. 906
N'Djamena
o
Quartier Cardalé, Avenue
Felix Eboué
Immeuble STAT
N'Djamena
Tel: +235 51 86 10
Fax: +235 51 5340

CINA

(REPUBBLICA POPOLARE)
Ufficio regionale UNHCR in Cina
1-2-1, Tayan Diplomatic
Office,
Building 14
Liang Ma He Nan Lu
Beijing 100600
Tel: +86 10 6 532 68 06
Fax: +86 10 6532 16 47

CIPRO

Ufficio UNHCR a Cipro
PO Box 1642
1590 Nicosia
o
South: C/O UNFICYP
Secretariat UNPA
Nicosia
Tel: +357 2 35 90 25
Fax: +357 2 35 90 37

COLOMBIA

Ufficio UNHCR in Colombia
Calle 114 No 9-01 Office 601
Edificio Teplotort Torre A
Bogota
Tel: +571 658 06 00
Fax: +571 658 06 02

CONGO (REPUBBLICA)

Ufficio regionale UNHCR
per la Repubblica del Congo
BP 1093
Brazzaville
o
6, Rue 18 Mars 1977
Quartier Cathedrale
Brazzaville
Tel: +242 811 169P
+242 815 763(UNDP)
Fax: +242 815 912

CONGO**(REPUBBLICA DEMOCRATICA)**

Ufficio regionale UNHCR
per l'Africa Centrale
nella Repubblica
Democratica del Congo
PO Box 7248 Kinshasa 1
o
6729 Avenue de l'OUA - Kinshasa
Tel: +243 81 880 1245
Fax: +243 81 301 0435

COREA (REPUBBLICA)

Ufficio UNHCR
nella Repubblica di Corea
7F Kumsegi Bldg. - 16, Euljiro 1 Ga
Joong-Ku - Seoul 100-191
Tel: +82 2 773 7011
Fax: +82 2 773 7014

COSTA D'AVORIO

Ufficio UNHCR in Costa d'Avorio
01 BP 7982 - Abidjan 01
o
Angle Rue Des Jardins
Boulevard - Latrille
Cocody, Il Plateaux - Abidjan
Tel: +225 22 515 577
Fax: +225 22 515 588

COSTA RICA

Ufficio UNHCR in Costa Rica
Edificio Torre del Este -
5° piano
Frente a la facultad de
Derecho de la UCR
Apartado Postal 12-
1009 - FECOSA
San Pedro
Tel: +506 225 0049
Fax: +506 224 4891

CROAZIA

Ufficio UNHCR in Croazia
3° piano
24 Slovenska Ulica
10000 Zagreb
Tel: +385 1 3713 555
Fax: +385 1 3713 588
+385 1 3713 565

ECUADOR

Ufficio UNHCR in Ecuador
Avenida Amazonas 2889 y la Granja
Edificio Naciones Unidas
Piso 2
Quito
Tel: +593 2 2460 272
Fax: +593 2 2460 280

EGITTO

Ufficio regionale UNHCR
nella Repubblica Araba di Egitto
PO Box 1844 - Cairo
o
No 8 el Fawakeh Street
Mohandessin, Giza
Cairo
Tel: +20 2 762 1570
Fax: +20 2 762 1576

ERITREA

Ufficio UNHCR in Eritrea
PO Box 1995, Asmara
o
House Number 108
Emperor Yohannes - Avenue Asmara
Tel: +291 1 12 61 21
Fax: +291 1 12 72 55

ETIOPIA

Ufficio UNHCR in Etiopia
PO Box 1076 - Addis Ababa
o
Bole Road, Wereda 1
Kebele 23 - House No 1255/01-02
Addis Ababa
Tel: +251 1 612 822
Fax: +251 1 611 666

FEDERAZIONE RUSSA

Ufficio UNHCR
nella Federazione Russa
United Nations Office
6 Obukh Pereulok - Moscow 103064
Tel: +7 503 232 30 16
Fax: +7 503 232 30 16

FILIPPINE

Ufficio UNHCR nelle Filippine
PO Box 2074 (MCPO)
G. Puyat Avenue
1260 Makati - Metro Manila
o
3° piano, JAKA II Building
150 Legaspi Street
1200 Makati, Metro Manila
Tel: +63 2 818 5121
Fax: +63 2 817 4057

FRANCIA

Ufficio UNHCR in Francia
9, rue Keppeler - F-75016 Paris
Tel: +33 1 44 43 48 58
Fax: +33 1 40 70 07 39

GABON

Ufficio regionale UNHCR in Gabon
BP 20472
Libreville
o
Quartier Sotega - Libreville
Tel: +241 77 8262
Fax: +241 77 8278

GAMBIA

Ufficio UNHCR
del Capo Missione in Gambia
PO Box 4249 - Bakau
o
8th Street East - Kotu Lauout - Bakau
Tel: +220 4 460 850
Fax: +220 4 464 169

GEORGIA

Ufficio UNHCR in Georgia
2a Kazbegi Ave. - 4th floor
380060 Tbilissi
Tel: +995 32 779 612
Fax: +995 32 441 302

GERMANIA

Ufficio UNHCR in Germania
Wallstrasse 9 - 13 - 10179 Berlin
Tel: +49 302022020
Fax: +49 30 2022 0220

GHANA

Ufficio UNHCR in Ghana
No 25 Sir Arku Korsah Street
Roman Ridge
Airport Residential Area - Accra
Tel: +233 21776 108
Fax: +233 21 773158

GIAPPONE

Ufficio UNHCR in Giappone
UNU Bldg., 6F - 5-53-70, Jingumae
Shibuya-ku, Tokyo 159-0001
Tel: +81 33 499 20 11
Fax: +81 33 499 22 72

GIBOUTI

Ufficio UNHCR a Djibouti
BP 1885 - Djibouti
o
Rue Abdoukader Waberi,
Heron - Lot No TF 1148
Quartier Marabout - Djibouti
Tel: +253 35 22 00
Fax: +253 35 86 23

GIORDANIA

Ufficio regionale UNHCR in Giordania
PO Box 17101 - 1195 Amman
o
5 Hafez Abdul-Hajja Street
Deir Ghar - Amman
Tel: +962 6 550 20 30
Fax: +962 6 592 46 58

GRECIA

Ufficio UNHCR in Grecia
23 Taygetou Street - Palaio Psychico
15452 Athens
Tel: +30 210 672 64 62
Fax: +30 210 672 64 17

GUINEA

Ufficio UNHCR in Guinea
B.P. 4158 - Coleah Corniche-Sud
Conakry
Tel: +224 46 47 09
Fax: +224 46 58 08

INDIA

Ufficio UNHCR
del Capo Missione in India
PO Box 3135 - 14 Jor Bagh
New Delhi 110003
Tel: +91 11 2469 0730
Fax: +91 11 2462 0137

INDONESIA

Ufficio regionale UNHCR in Indonesia
PO Box 6602/JKPWK
Jakarta 10310 - Menova Ravindo
J1. Kebon Sirih Kav.75
Jakarta Pusat 10340
Tel: +62 21 391 28 88
Fax: +62 21 391 27 77

IRAN**(REPUBBLICA ISLAMICA)**

Ufficio UNHCR
nella Repubblica Islamicadell'Iran
No 5, East Emdad Street,
Vanak sq.
North Shiraz Ave.
Tehran 19917
Tel: +98 21 8805 72 01
Fax: +98 21 8805 72 12

IRAQ

Ufficio UNHCR in Iraq
PO Box 10141 Karrada
Baghdad
o
District Number 904
Hay Al-Wahda
Street Number 42
Building Number 52
Baghdad
Tel: +964 1 719 0670
Fax: +1 212 963 3009

IRLANDA

Ufficio UNHCR in Irlanda
Suite 4
Merrion House
1/3 Lower Fitzwilliam Street
Dublin 2
Tel: +353 1 631 4510
Fax: +353 1 631 4616
ISRAELE
Rappresentanza onoraria
dell'UNHCR a Israele
PO Box 3489
Jerusalem
o
Shlomtzion Ha Malka 10
Jerusalem
Tel: +972 2 621 4109
Fax: +972 2 623 4392

ITALIA

Ufficio regionale UNHCR in Italia
Via Caroncini 19
00197 Roma
Tel: +39 06 802121
Fax: +39 06 802123/24

KAZAKHISTAN

Ufficio UNHCR in Kazakhistan
67 Tole bi
Almaty - 480091
Tel: +7 3272 791244
Fax: +7 3272 583982

KENYA

Ufficio UNHCR
in Kenya
PO Box 43801, Nairobi
o
Chiromo Road
(next to Caltex Station)
By Consulate church
Westlands
Nairobi
Tel: +254 20 444 2000
Fax: +254 20 423 2080

KIRGHIZISTAN

Ufficio UNHCR in Kyrgyzstan
UN House (3° piano)
160 Chui Avenue
Bishkek 720010
Tel: +996 312 611 264
Fax: +996 312 611 271

KUWAIT

Liaison Office dell'UNHCR in Kuwait
PO Box 28742
13148 Safat Kuwait City
o
Khaithan Area - Block No 04
Al Walid Ebin Abdel Malek
Street No 206 - Building No 90009
Kuwait City
Tel: +965 476 4982
Fax: +965 476 4257

LIBANO

Ufficio UNHCR in Libano
PO Box 7332 - Beirut
o
Michel Bustrus Street
Nasr Building - Achrafieh
Tel: +961 1 560 699
Fax: +961 1 560 717

LIBERIA

Ufficio UNHCR in Liberia
PO Box 9077 - Monrovia
o
Haider Building
Mamba Point - Monrovia
Tel: +231 22 6233
Fax: +231 22 6235

LIBIA**(JAMAHIRIYA ARABA LIBICA)**

Ufficio del Capo Missione dell'UNHCR
nella Repubblica
Araba Libica
PO Box 80708 - Tripoli
o
Uthman Ibn Affan St
Ben Ashour - Tripoli
Tel: +218 21 361 9662
Fax: +218 21 361 9661

LUSSEMBURGO

Ufficio del Corrispondente UNHCR
in Lussemburgo
1 rue Jean Pierre Brasseur
b.p. 567
2015 Luxembourg
Tel: +352 454 018
Fax: +352 454 303

MACEDONIA**(REPUBBLICA EX JUGOSLAVA)**

Ufficio UNHCR nella Repubblica
Ex Jugoslava di Macedonia
PO Box 873
1000 Skopje
o
Zeleznicka 53 - 1000 Skopje
Tel: +389 2 3118 641
Fax: +389 2 3131 040

MALAWI

Ufficio UNHCR in Malawi
PO Box 30230 - Lilongwe 3
o
7° piano - Kang'ombe Building
City Centre - Lilongwe 3
Tel: +265 177 2155
Fax: +265 177 4128

MALAYSIA

Ufficio UNHCR in Malaysia
PO Box 10185 - 50706 Kuala Lumpur
o
570 Jalan Bukit Petaling
50460 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 2141 1322
Fax: +60 32141 1780

MAROCCO

Ufficio del Rappresentante Onorario
dell'UNHCR in Marocco
12, Rue de Fes-Hassan - Rabat
Tel: +212 377 676 06
Fax: +212 377 661 96

MAURITANIA

Ufficio del Capo Missione UNHCR
in Mauritania
C/O UNDP, BP 4405, Nouakchott
o
Ilot K No 159-160-161
Route de la Corniche - Nouakchott
Tel: +222 5 257 414
Fax: +222 5 256 176

MESSICO

Ufficio regionale UNHCR per il Messico,
l'America Centrale e Cuba
Presidente Masaryk 29 - 6° piano
Colonia Polanco
11570 Mexico, D.F.
Tel: +52 5 55263 9851
Fax: +52 5 55250 9360

MOLDAVIA

Ufficio UNHCR nella Repubblica di
Moldavia
31 August 1989 Street, #57
MD-2012 Chisinau
Tel: +373 22 271 853
Fax: +373 22 271 953

MOZAMBICO

Ufficio del Capo Missione UNHCR
in Mozambico
PO Box 1198 - Maputo
o
Avenida dos Presidentes 33 - Maputo
Tel: +258 1 490 242
Fax: +258 1 490 635

MYANMAR

Ufficio UNHCR a Myanmar
PO Box 1485, Yangon
o
287 Pyay Road
Sanchaung Township - Yangon
Tel: +951 524022
Fax: +951 524 031

NAMIBIA

Ufficio UNHCR in Namibia
Private Bag 13310, Windhoek
o
2nd Floor, Sanlam Building
Independence Avenue - Windhoek
Tel: +264 61 237 143
Fax: +264 61 230 055

NEPAL

Ufficio UNHCR in Nepal
PO Box 2374, Kathmandu
o
Dhara Marga Anil Kuti
Maharajgunj - Kathmandu
Tel: +977 1441 2521
Fax: +977 1441 2853

NIGERIA

Ufficio UNHCR in Nigeria
UN House Plot no 617/618
Diplomatic Zone - Central Area District
PMB 2851, Garki - Abuja
Tel: +234 9 461 8569
Fax: +234 9 461 8598

PAKISTAN

Ufficio UNHCR in Pakistan
PO Box 1263 - Islamabad
o
No 2 Diplomatic Enclave
QUAID-E-AZAM, University
Road - Sector G-4 - Islamabad
Tel: +92 51 282 9502
Fax: +92 51 227 9455

PANAMA

Ufficio UNHCR in Panama
La Ciudad del Saber
Gaillard Street, Building 812-B
Panama City
Tel: +507 317 1630
Fax: +507 317 1633

PAPUA NEW GUINEA

Ufficio UNHCR in Papua New Guinea
PO Box 1909, Port Moresby
o
4° piano - ADF House
(Next St. Mary's Catholic Church)
Musgrave Street, Town
Port Moresby.
Tel: +675 321 7422
Fax: +675 321 5977

POLONIA

Ufficio UNHCR
nella Repubblica di Polonia
2, Aleja Roz - PL-00 556 Warsaw
Tel: +48 22 628 69 30
Fax: +48 22 625 61 24

REGNO UNITO

Ufficio UNHCR nel Regno Unito
Stand Bridge House
138-142 Strand
London - WC2R 1HH
Tel: +44 20 7759 8090
Fax: +44 20 7759 8119

REPUBBLICA CECA

Ufficio UNHCR
nella Repubblica Ceca
Namesti Kinskych 6
PO Box 210
150 00 Prague 5
Tel: +420 2 571 998 66
Fax: +420 2 571 998 62

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Ufficio UNHCR
nella Repubblica Centrafricana
Boite Postale 950 - Bangui
o
Rue Joseph Degrain
(Route de Sofitel) - Bangui
Tel: +236 61 40 76
Fax: +236 61 98 34

REPUBBLICA SLOVACCA

Ufficio UNHCR
nella Repubblica Slovacca
Sturova 6
811 02 Bratislava
Tel: +421 2 52 92 78 75
Fax: +421 2 52 92 78 71

ROMANIA

Ufficio UNHCR in Romania
25, Armeneasca Street,
Sector 2 - 70228 Bucharest
Tel: +40 1 211 29 44
Fax: +40 1 210 15 94

RUANDA

Ufficio UNHCR in Ruanda
BP 867 - Kigali
o
Bd de l'Umuganda
Commune Kacyiru
Secteur Kimihurura
Cellule Kamukina - Kigali
Tel: +250 58 5107
Fax: +250 58 3485

SENEGAL

Ufficio regionale UNHCR
in Senegal
BP 3125, 59 rue Docteur
Theze - Dakar
Tel: +221 823 66 03
Fax: +221 823 66 00

SERBIA E MONTENEGRO

Ufficio UNHCR
in Serbia e Montenegro
Krunska 58 - 11000 Belgrade
Tel: +381 38 308 2100
Fax: +381 38 344 2947

SIERRA LEONE

Ufficio UNHCR
in Sierra Leone
PO Box 475, Freetown
o
29 Wilkinson Road
Freetown
Tel: +232 22 234 321
Fax: +232 22 234 347

SIRIA**(REPUBBLICA ARABA)**

Ufficio UNHCR in Siria
PO Box 30891 - Damascus
o

Al Malki - Mohamed Al Bazm
Street No 14
Al Nabelsi Building - Damascus
Tel: +963 11 373 5940
Fax: +963 11 373 6108

SLOVENIA

Ufficio UNHCR in Slovenia
Miklošičeva Cesta 18/II - 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 4328 240
Fax: +386 1 4328 224

SOMALIA

Ufficio UNHCR in Somalia
PO Box 43801, Nairobi
o

Lion Place - Waiyaki Way
(Next to St Marks Church)
Westlands - Nairobi - Kenya
Tel: +254 20 422 2200
Fax: +254 20 422 2280

SPAGNA

Ufficio UNHCR in Spagna
Avenida General Pero 32
PO Box 36-121 - E-28020 Madrid
Tel: +34 91 556 36 49
Fax: +34 91 417 5345

SRI LANKA

Ufficio UNCHR in Sri Lanka
97 Rosmead Place - Colombo 07
Tel: +94 11 268 3968
Fax: +94 11 268 3971

STATI UNITI D'AMERICA

Ufficio Regionale UNCHR
per gli Stati Uniti d'America e i Caraibi
1775 K Street, NW, Suite 300
Washington DC 20006
Tel: +1 202 296 5191
Fax: +1 202 296 5660

SUDAFRICA

Ufficio regionale UNHCR
in Sudafrica - PO Box 12506
The Tramshed - Pretoria
o
8° piano - Metro Park Building
351 Cnr. Schoaman
& Prinsloo Str. - Pretoria 0002
Gauteng Province
Tel: +27 12 354 8303
Fax: +27 12 354 8390

SUDAN

Ufficio UNHCR in Sudan
PO Box 2560, Khartoum
o
Mohammed Nageeb Road
(North of Farouk Cemetery)
Khartoum No 2
Tel: +249 11 47 11 01
Fax: +249 11 47 31 01

SVEZIA

Ufficio regionale UNHCR
per i Paesi Nordici e Baltici in Svezia
Ynglingagatan 14 - 6th Floor
S-11347 Stockholm
Tel: +46 8 457 4880
Fax: +46 8 457 4887

SVIZZERA

Unità di collegamento UNCHR
per la Svizzera e il Liechtenstein
Case Postale 2500
94 Rue Montbrillant
CH-1211 Geneve 2
Tel: +41 22 739 8755
Fax: +41 22 739 7379

TAGIKISTAN

Ufficio UNHCR in Tagikistan
Prospekt Drujba - Naradov 106
Dushanbe, 734013
Tel: +992 372 214406
Fax: +992 372 510039

TAILANDIA

Ufficio Regionale UNCHR
Per la Thailandia, la Cambogia
e il Vietnam - PO Box 2-121
Rajdamneng Avenue
United Nations Building
3rd Floor, Block A - Bangkok 10200
Tel: +66 2 288 1234
Fax: +66 2 280 0555

TANZANIA

(REPUBBLICA UNITA)
Ufficio UNHCR
nella Repubblica Unita di Tanzania
PO Box 2666 - Dar-es-Salaam
o
Plot 18 Kalenga Street
Dar-es-Salaam
Tel: +255 22 215 00 75
Fax: +255 22 215 28 17

TIMOR-LESTE

Ufficio UNHCR in Timor-Leste
PO Box 456 - Dili
o
Estrada de Balido - Dili
Tel: +670 33 13 547
Fax: +670 33 13 554

TUNISIA

Ufficio del Rappresentante Onorario
UNHCR in Tunisia
BP 863 - 1035 Tunis
o
61 Boulevard Bab Benat - 1035 Tunis
Tel: +216 715 73586
Fax: +216 715 70168

TURCHIA

Ufficio UNHCR in Turchia
12. Cadde, 212. Sokak No 3
3 Sancak Mahallesi, Cankaya
Ankara
Tel: +90 312 409 7000
Fax: +90 312 441 2173

TURKMENISTAN

Ufficio UNHCR in Turkmenistan
40, Galkynysh Street
744013 Ashgabat
Tel: +993 12 425 684
Fax: +993 12 425 691

UGANDA

Ufficio UNHCR in Uganda
PO Box 3813, Kampala
o
Plot 18 Prince Charles Drive
Kololo - Kampala
Tel: +256 41 231 231
Fax: +256 41 256 989

UCRAINA

Ufficio Regionale UNHCR in Ucraina
PO Box 122- Kyiv 01015
o
32A, Sichnevo
Povstannya Str. - Kyiv 01015
Tel: +380 44 573 9424
Fax: +380 44 288 9850

UNGHERIA

Ufficio UNHCR in Ungheria
Felvinci ut 27 - 1022 Budapest
Tel: +36 13363062
Fax: +36 13363080

UZBEKISTAN

Ufficio UNHCR in Uzbekistan
14 Mahmood Torobi Str
700090 Tashkent
Tel: +998 71 120 68 93
Fax: +998 71 120 68 91

VENEZUELA

Ufficio Regionale UNHCR per il Sud
America settentrionale
Apartado Postal 69045
Caracas 1062-A
o
Parque Cristal, Torre Oeste
Piso 4, Oficina 4-4, 4-5 y 4-6
Av. Francisco de Miranda
Urbanización Los Palos
Grandes - Caracas
Tel: +58 212 286 3883
Fax: +58 212 286 9687

VIETNAM

Ufficio UNHCR nella
Repubblica Socialista del Vietnam
60 Rue Nguyen Thai Hoc
Ba Dinh District - Hanoi
Tel: +84 4 845 78 71
Fax: +84 4 823 20 55

YEMEN

Ufficio UNHCR
nella Repubblica dello Yemen
PO Box 12093 - Sana'a
o
Algeria Street, No. 38
Building No 2 - Sana'a
Tel: +967 1 469 771
Fax: +967 1 469 770

ZAMBIA

Ufficio UNHCR in Zambia
P.O. Box 32542 - 10101 Lusaka
o
17C Leopards Hill Road
Kabulonga - 10101 Lusaka
Tel: +260 1 265 619
Fax: +260 1 265 914

ZIMBABWE

Ufficio del Capo Mission UNHCR
in Zimbabwe
P.O. Box 4565 - Harare
o
2nd Floor, Takura House
67-69 Union Avenue - Harare
Tel: +263 4 793 274
Fax: +263 4 708 528

NAZIONI UNITE**(NEW YORK)**

Ufficio UNHCR a New York
PO Box 20 - Grand Central
New York - NY 10017
o
220 East 42nd Street - Suite 3000
New York - NY 10017
Tel: +1 212 963 00 32
Fax: +1 212 963 00 74

L'UNHCR e l'Unione Interparlamentare in breve

L'UNHCR

L'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha il mandato di guidare e coordinare l'attività internazionale per la protezione dei rifugiati e la ricerca di soluzioni ai loro problemi in tutto il mondo. L'UNHCR si sforza di assicurare che ognuno possa esercitare il diritto di cercare e trovare asilo in un altro Paese e tornare di sua volontà nel Paese d'origine. L'UNHCR cerca inoltre soluzioni durevoli alla difficile situazione dei rifugiati, aiutandoli a tornare nei loro Paesi o a stabilirsi in un altro.

Il Comitato Esecutivo dell'UNHCR e l'Assemblea Generale dell'ONU hanno anche autorizzato l'intervento dell'organizzazione a favore di altri gruppi di persone. Tra questi, gli apolidi, coloro la cui cittadinanza è controversa e in particolari circostanze, gli sfollati.

L'organizzazione cerca di ridurre l'incidenza degli spostamenti forzati di popolazione incoraggiando gli Stati e le istituzioni a creare le condizioni favorevoli alla difesa dei diritti umani e alla risoluzione pacifica delle controversie.

L'UNHCR offre protezione e assistenza ai rifugiati e agli altri gruppi di sua competenza in modo imparziale, sulla base dei loro bisogni e indipendentemente dalla loro razza, colore, religione, opinione politica o sesso. L'UNHCR è impegnato a far valere il principio della partecipazione dei rifugiati alle decisioni destinate a influire sulle loro vite. L'UNHCR collabora con i governi, le organizzazioni regionali e le organizzazioni internazionali e non-governative.

L'Unione Interparlamentare

Creata nel 1889, l'Unione Interparlamentare è l'organizzazione internazionale che riunisce i rappresentanti dei parlamenti degli Stati sovrani. Al luglio 2008 erano rappresentati i parlamenti di 150 Paesi.

L'Unione interparlamentare opera per la pace e la cooperazione tra i popoli e nella prospettiva del rafforzamento delle istituzioni rappresentative. A tale scopo, promuove i contatti e lo scambio di esperienze tra i parlamenti e i parlamentari di tutti i Paesi; prende in esame le questioni di interesse internazionale ed esprime il suo parere in merito; contribuisce alla difesa e alla promozione dei diritti umani e ad una migliore conoscenza delle attività delle istituzioni rappresentative.

L'Unione interparlamentare condivide gli obiettivi delle Nazioni Unite con cui lavora in stretta collaborazione. Coopera anche con le organizzazioni interparlamentari regionali, con le organizzazioni internazionali, intergovernative e non-governative che si ispirano ai suoi stessi ideali.



*“La cittadinanza è diritto fondamentale dell’uomo,
perché è niente di meno che il diritto ad avere diritti”*

Chief Justice Earl Warren (USA 1958).



UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees



INTER-PARLIAMENTARY
UNION